SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 marzo 1991, n. 174.

Regolamento recante criteri e norme di applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che prevede l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 4, della predetta legge, il quale prevede l'utilizzo di cittadini stranieri extracomunitari e l'utilizzo di stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale mediante contratti biennali di diritto privato che possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e case di cura private convenzionate e che, inoltre, tale utilizzo debba effettuarsi in conformità di disposizioni stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel quale sono fissati: i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti suddetti nonché le modalità retributive e previdenziali;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 3, della stessa legge;

Viste le indicazioni relative alle carenze di organico esistenti per l'anno 1991 fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il Consiglio di Stato;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contingenti per regioni

1. I contingenti per regioni e province autonome di operatori appartenenti ai profili professionali infermieristici che possono accedere al rapporto di lavoro regolato dal contratto di diritto privato di durata biennale di cui all'art. 9, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono stati determinati rispetto alle carenze di organico esistenti, per l'anno 1991, secondo i dati risultanti dall'allegata tabella.

2. Con successivo, analogo provvedimento saranno determinati i contingenti relativi a carenze di organico accertate successivamente all'emanazione del presente decreto.

Art. 2.

Criteri di valutazione dei titoli

1. Al fine di accedere ai rapporti di lavoro di cui al precedente articolo, i cittadini extracomunitari che hanno conseguito all'estero un titolo infermieristico equiparabile a quelli previsti dalla vigente normativa statale in materia devono presentare al Ministero della sanità domanda in carta legale intesa ad ottenere il riconoscimento e l'equiparazione del titolo stesso.

2. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, e al decreto ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986, concernente il «Riconoscimento di titolo abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea».

3. Il Ministero della sanità provvede, secondo i criteri e le modalità indicati nelle disposizioni citate, al rilascio della dichiarazione di equipollenza dei titoli suddetti.

Art. 3.

Verifica della professionalità

1. Ai fini della stipula del contratto di lavoro e del rinnovo dello stesso, le unità sanitarie locali e gli altri enti pubblici e privati provvedono in via preliminare a verificare i livelli di conoscenza della lingua italiana e di professionalità corrispondente al titolo posseduto sufficienti e necessari per l'esercizio delle attività professionali previste dal contratto, sulla base di un giudizio formulato da un collegio composto dal coordinatore sanitario o dal direttore sanitario, da un dirigente dei servizi infermieristici e da un infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive.

2. Sulla base di tale giudizio è fomulata la relativa graduatoria di merito.

Art. 4.

Modalità retributive

1. Al contrattista in possesso dei prescritti requisiti e condizioni inerenti all'esercizio di funzioni infermieristiche ed equiparato ad operatore professionale di prima

categoria spettano, in relazione alla qualifica di infermiere professionale, lo stipendio annuo lordo: L. 11.631.000, ed un'indennità infermieristica annua lorda fissa e ricorrente di L. 2.400.000.

2. Al personale infermieristico equiparato all'operatore professionale di seconda categoria spettano uno stipendio annuo lordo di L. 10.521.000 ed una indennità pari al 10% di quella sopra fissata. Spetta altresì ad entrambi l'adeguamento annuale in ragione degli scatti di contingenza maturati dall'inizio del contratto.

3. Al personale di cui al comma uno verranno, inoltre, corrisposte le seguenti specifiche e particolari indennità connesse sia all'attività espletata sia all'organizzazione del lavoro:

a) L. 8.000 lorde giornaliere per il personale infermieristico operante nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi. Detta indennità deve essere maggiorata di L. 2.000 giornaliere e compete al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive;

b) L. 6.000 lorde quale indennità giornaliera per chi opera in tutti i turni di servizio;

c) L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6;

d) L. 30.000 giornaliere lorde se le prestazioni fornite per servizio festivo sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a L. 15.000 giornaliere lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà di detto orario. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.

Art. 5.

Modalità previdenziali

1. I cittadini stranieri che esercitano attività infermieristica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ovvero presso enti e case di cura private convenzionate in conseguenza dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono iscritti alle forme di previdenza obbligatorie gestite dall'INPS, nonché alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la normativa vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 marzo 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del tesoro
CARLI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 281

ALLEGATO

Regione o province autonome	Operatore professionale di prima categoria	Operatore professionale di seconda categoria
1) Abruzzo	—	—
2) Basilicata	—	—
3) Calabria	-	-
4) Campania	—	—
5) Emilia-Romagna	810 (45% su 1.800)	—
6) Friuli-Venezia Giulia	165 (50% su 330)	—
7) Lazio	100 (10% su 1.000)	—
8) Liguria	—	—
9) Lombardia	950 (6.4% su 14.667)	—
10) Marche	522 (25% su 2.090)	—
11) Molise	—	—
12) Piemonte	1.665 (50% su 3.331)	
13) Puglia	—	—
14) Provincia autonoma di Bolzano	60 (32% su 186)	
15) Provincia autonoma di Trento	45 (30% su 155)	—
16) Sardegna	—	—
17) Sicilia	—	—
18) Toscana	500 (8.3% su 6.000)	—
19) Umbria	350 (28% su 1.250)	—
20) Valle d'Aosta	30 (20% su 150)	—
21) Veneto	500 (16.6% su 3.012)	—

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Note alle premesse:

— Il comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990, è così formulato: «4. È consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica della professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonché le modalità retributive e previdenziali».

— Il comma 3 dell'art. 2 del sopracitato decreto è così formulato: «3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 416/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39/1990, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo della legge n. 752/1984, recante riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea:

«*Articolo unico*. — I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, possono chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento di tali titoli, anche se conseguiti prima dell'acquisizione della cittadinanza.

Il riconoscimento è effettuato in conformità dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; tale decreto terrà conto del *curriculum* degli studi del richiedente per durata e per contenuti teorici e pratici in relazione al *curriculum* necessario per il conseguimento del titolo in Italia.

In detto decreto sono in particolare stabiliti i casi di diretta equipollenza ai titoli nazionale di determinati titoli di cui al primo comma, nonché i casi in cui il richiedente possa essere autorizzato, sulla base dello specifico *curriculum* scolastico, a sostenere il corrispondente esame di Stato ovvero ad iscriversi all'ultimo anno o ad un anno intermedio del relativo corso di studi presso una scuola italiana».

— Si trascrive il testo del dispositivo del D.M. 16 luglio 1986, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986:

«Art. 1. — 1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, per ottenere il riconoscimento di detti titoli in Italia devono presentare al Ministero della sanità domanda in carta legale corredata di:

a) titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento in originale o copia autenticata;

b) programmi degli studi previsti per il conseguimento del suddetto titolo con indicazione delle singole materie e delle esercitazioni pratiche;

c) traduzione del titolo e dei programmi in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalla rappresentanza diplomatica o dall'autorità consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato rilasciato;

d) dichiarazione della suddetta rappresentanza diplomatica o autorità consolare dalla quale risulti che il titolo è stato rilasciato da autorità competente ed è riconosciuto abilitante "in loco" e dalla quale risultino, altresì, gli anni di scolarità necessari per l'ammissione al corso per il conseguimento del titolo e gli anni di durata del corso stesso;

e) foglio di carta legale in bianco per la certificazione di eventuale equipollenza.

Art. 2. — 1. È riconosciuta l'equipollenza del titolo conseguito all'estero con quello italiano soltanto nel caso in cui dalla documentazione prescritta dall'art. 1 risulti la corrispondenza in ordine al livello degli studi, alla durata del corso ed ai relativi programmi.

2. Detta equipollenza va accertata con riferimento alla normativa vigente in Italia all'epoca in cui il titolo è stato rilasciato.

Art. 3. — 1. Quando il corso di studi svolto per il conseguimento del titolo sia corrispondente a quello italiano quanto a durata e a livello degli studi, ma i contenuti teorici e pratici dei relativi programmi presentino difformità tali da non pregiudicare la necessaria formazione professionale, il possessore del titolo è ammesso a sostenere l'esame di Stato, ove prescritto, ovvero l'esame finale del corrispondente corso italiano.

Art. 4. — 1. Nel caso in cui il corso di studi necessario per il conseguimento del titolo sia corrispondente a quello italiano quanto a durata e a livello degli studi, ma presenti difformità sostanziali nei contenuti teorici e pratici dei relativi programmi, il possessore del titolo è ammesso all'ultimo anno del corrispondente corso italiano.

2. Nei casi in cui non ci sia corrispondenza di durata o di livello di studi, previa valutazione dei contenuti teorici e pratici dei relativi programmi, l'interessato può essere iscritto ad un anno intermedio del corrispondente corso italiano.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 416/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39/1990, si veda nelle note alle premesse.

91G0215

DECRETO 20 aprile 1991.

Approvazione dei modelli di schede e dello schema di relazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, recante il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalità di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalità di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 5, comma 4, del predetto regolamento, i quali demandano al Ministero della sanità il compito di approvare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso, i modelli di schede e lo schema di relazione previsti dalle medesime disposizioni;

Decreta:

Sono approvati, ai sensi delle disposizioni regolamentari richiamate nelle premesse, i modelli *A*, *B*, *C* e *D*, riportati nell'allegato al presente decreto, riguardanti rispettivamente:la scheda di segnalazione di effetti tossici e secondari, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, da compilare a cura dei medici curanti; la scheda di segnalazione degli effetti non desiderati, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, che i cittadini utenti possono inviare o consegnare alla propria unità sanitaria locale; lo schema della relazione che le unità sanitarie locali devono inviare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, con la periodicità stabilita dal comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531; la scheda di segnalazione delle reazioni con esito letale, o che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente, verificatesi all'estero.

Il presente decreto, completo dell'allegato, che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

MODELLO A

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTE REAZIONI TOSSICHE E SECONDARIE DA FARMACI
(Confidenziale)

(Da compilarsi a cura del Medico)

1 Iniziali del paziente

2 Età

3 Sesso

4 Data d'insorgenza della reazione

5 Reazione/i sospetta/e

6 Farmaco/i sospetto/i

7 Durata della terapia

dal ____________ al ____________

8 Dosaggio

9 Frequenza

10 Via di somministrazione

11 Malattia o motivo dell'uso del farmaco

12 Trattamento della reazione (contrassegnare con X)

- ☐ sospensione del farmaco
- ☐ riduzione della posologia
- ☐ terapia specifica

13 Esito della reazione (contrassegnare con X)

- ☐ guarigione ☐ morte
- ☐ guarigione con postumi
- ☐ diverso stato rilevabile al momento della compilazione della scheda ____________

14 Ripresa del farmaco (contrassegnare con X)

SI ☐ NO ☐

Ricomparsa dei sintomi SI ☐ NO ☐

15 Relazione tra farmaco e reazione

☐ certa ☐ probabile ☐ possibile

☐ dubbia ☐ sconosciuta

16 Altri farmaci assunti contemporaneamente (indicare solo i farmaci non sospetti)

17 Motivo

18 Durata

19 Condizioni predisponenti o che hanno contribuito alla comparsa della reazione

20 U.S.L. alla quale viene trasmesso il presente rapporto

21 Il caso è stato segnalato all'azienda farmaceutica interessata? ☐ SI ☐ NO

22 Ulteriori commenti e annotazioni

Spazio per le generalità, l'indirizzo e la firma del medico

NOTE

Riquadro 4: Quando non è possibile riportare una data precisa, indicare almeno una data orientativa.

Riquadro 5: Segnalare non solo gli effetti più gravi, ma anche quelli di minore entità, costituenti comunque un segno di intolleranza al farmaco, anche se già descritti in letteratura e riportati sul foglio illustrativo. Primaria attenzione deve essere rivolta agli effetti inattesi, per qualità o gravità.

Riquadro 6: Indicare la denominazione con cui il prodotto è stato registrato (marchio di fabbrica specificato sulla confezione); solo in via subordinata indicare la denominazione chimica del principio attivo.

Se, a giudizio del medico, i farmaci sospetti sono più di uno, i dati dei riquadri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 dovranno essere riferiti a ciascuno di essi, eventualmente utilizzando gli spazi dei margini della scheda o schede aggiuntive.

Riquadro 7: Quando non è possibile riportare la data precisa d'inizio e termine della terapia, indicare la durata del trattamento in giorni, settimane, mesi ed anni (es. 15 giorni, 3 settimane, etc.).

Riquadro 8: Per "dosaggio" si deve intendere la quantità del farmaco somministrata al giorno in unità di peso, di volume (in caso di liquidi o soluzioni a concentrazione nota) o in unità internazionali.

Riquadro 9: Deve indicarsi la periodicità delle somministrazioni con eventuali specificazioni (es.: due volte al giorno: una compressa la mattina, due la sera). Se il farmaco non viene dato tutti i giorni, specificare il più ampio intervallo temporale di somministrazione (ad es.: a giorni alterni; ogni tre giorni; etc.).

Riquadro 12: Indicare la nuova posologia in caso di riduzione di quella originaria.

Riquadro 13: Specificare i postumi eventuali. Specificare la causa dell'avvenuta morte.

Riquadro 14: Specificare i sintomi eventualmente ricomparsi.

Riquadro 15: Facoltativo.

Riquadro 16, 18: Vedi rispettivamente note ai riquadri 6 e 7.

Riquadro 19: Indicare sia eventuali condizioni sociali, ambientali e professionali, sia eventuali condizioni patologiche dell'organismo.

Riquadro 21: Barrare la casella SI anche qualora ci si accinga a informare l'azienda (il dato serve al Ministero della Sanità per poter distinguere le duplicazioni nelle segnalazioni che provengono dalle U.S.L. e dalle aziende farmaceutiche).

Riquadro 22: Spazio riservato ad eventuali ulteriori commenti o comunicazioni da parte del medico.

MODELLO B

Effetti indesiderati da farmaci
(da compilarsi a cura del cittadino)

1) Quale reazione indesiderata ha osservato?

2) Quando?

3) Quanto è durata?

4) Quali medicinali stava prendendo? — 5) Quante volte al dì?

	4)	5)
a	fiale ____________	____________
b	supposte ____________	____________
c	uso locale ____________	____________
d	per bocca ____________	____________
	____________	____________
	____________	____________

6) Da quanto tempo? — 7) Per quale disturbo?

	6)	7)
a	____________	____________
b	____________	____________
c	____________	____________
d	____________	____________
e	____________	____________

8) Il farmaco le è stato prescritto dal medico?	SI	NO
9) L'aveva già preso in passato?	SI	NO
10) Ha mai avuto la stessa reazione?	SI	NO
11) Con quale medicinale?	____________	

12) Chi è il suo medico curante?
(cognome, nome, indirizzo e telefono)

____

13) Lo ha informato?	SI	NO
14) Come è stata curata la reazione?		
- sospeso il medicinale	SI	NO
- ridotta la dose	SI	NO
- altro (specificare)	____________	

15) Adesso la reazione è scomparsa?

SI completamente
NON del tutto ________
NO

Data ____________________ U.S.L. n. ____________

FIRMA

____
Indirizzo e n.tel. del paziente

____

Osservazioni del medico della U.S.L. a cui viene riferito il caso:

FIRMA

____

MODELLO C

Schema per la compilazione della relazione semestrale delle U.S.L.

Relazione semestrale sul consumo dei farmaci presso la U.S.L. n. ______ di ____________________

Linee guida per la preparazione del rapporto da inviarsi al Ministero della Sanità - Direzione Generale del Servizio Farmaceutico

PARTE I - DATI SULLE PRESCRIZIONI.

Per ciascuna specialità medicinale oggetto di segnalazione di effetti indesiderati

A. Specialità medicinali sottoposte a ricetta medica e vendute nelle farmacie al pubblico:

1. Totale dei pezzi venduti nel semestre considerato (*)
2. Totale delle prescrizioni effettuate a carico del S.S.N.
3. Totale delle prescrizioni non a carico del S.S.N., quando disponibile
4. Totali parziali delle prescrizioni riferite alle singole presentazioni
   - fiale iniettabili
   - supposte
   - formulazioni per os

	pediatriche	per adulti
	______________	______________
	______________	______________
		______________
		______________

   - uso topico
   - altre

B. Specialità farmaceutiche "da banco":

1. Totale dei pezzi venduti

Eventuali osservazioni dei farmacisti esercenti nel territorio:

Eventuali osservazioni del sanitario della U.S.L.:

C. Specialità medicinali dispensate dalle farmacie ospedaliere (per ciascuna specialità medicinale):

1. Totale dei pezzi venduti
2. Totali parziali per formulazioni
   - fiale
   - supposte
   - formulazioni per os

	pediatriche	per adulti
	______________	______________
	______________	______________
		______________
		______________

   - uso topico

Eventuali osservazioni dei farmacisti ospedalieri:

Eventuali osservazioni del sanitario della U.S.L.:

D. Farmaci narcotici (per ciascuna specialità medicinale):

1. Totale dei pezzi venduti
2. Totale delle prescrizioni effettuate

Eventuali osservazioni dei farmacisti esercenti nel territorio:

Eventuali osservazioni del sanitario della U.S.L.:

Data ______________________ Firma ____________________________

(*) il dato può riferirsi alle vendite dei grossisti se non sono disponibili tutti i dati delle farmacie.

PARTE II - DATI SULLE SEGNALAZIONI DI EFFETTI COLLATERALI.

A. Totale segnalazioni raccolte.

B. Individuazione di "aree a maggior densità" di reazioni avverse e valutazione di tali eventuali situazioni in rapporto:

1 alle vendite;

2 alla densità della popolazione (in rapporto anche al numero dei medici esercitanti la professione nell'area suddetta);

3 ad epidemie;

4 a prevalenza di patologie nell'area indicata.

C. Indicazione del totale delle segnalazioni pervenute con carattere di:

GRAVI (pericolose per la vita, invalidanti);

o

LETALI

D. Sommario prospettico della correlazione tra segnalazioni di cui al punto C ed i principi attivi con i quali il paziente veniva trattato (tutti i farmaci e non solo i o il farmaco sospetto).

Tale sommario presenterà i principi attivi sospetti riuniti per "gruppo terapeutico" e conterrà, quando possibile, l'indicazione esatta della patologia per la quale il farmaco/i era stato somministrato.

E. Dovranno essere considerati anche gli effetti indesiderati segnalati dai medici e rilevati in corso di studi di fase IV. Tali segnalazioni compariranno nel prospetto con un asterisco.

MODELLO D

SUSPECT ADVERSE REACTION REPORT
RAPPPORTO SU SOSPETTA REAZIONE AVVERSA DA FARMACI
(DA COMPILARE A CURA DELL'IMPRESA FARMACEUTICA)

SPAZIO RISERVATO ALLA P.A.

I. REACTION INFORMATION
INFORMAZIONI SULLA REAZIONE

1. PATIENT INITIALS (FIRST, LAST) *INIZIALI DEL PAZIENTE (NOME, COGNOME)*	1a. COUNTRY *PAESE*	2. DATE OF BIRTH *DATA DI NASCITA* D/G M/M Y/A	2a. AGE *ETÀ* YEARS *ANNI*	3. SEX *SESSO*	4-6 REACTION ONSET *ESORDIO REAZIONE* D/G M/M Y/A	8-12 CHECK ALL APPROPRIATE TO ADVERSE REACTION *INDICARE IL DATO PIÙ APPROPRIATO ALLA REAZIONE*

7-13 DESCRIBE REACTION(S) (INCLUDING RELEVANT TESTS/LAB. DATA)
DESCRIVERE LA REAZIONE (INCLUDENDO TEST PERTINENTI/DATI DI LABORATORIO)

☐ PATIENT DIED - *PAZIENTE DECEDUTO*

☐ INVOLVED OR PROLONGED INPATIENT HOSPITALIZATION *OSPEDALIZZAZIONE O SUO PROLUNGAMENTO*

☐ INVOLVED PERSISTENCE OF SIGNIFICANT DISABILITY OR INCAPACITY *PERSISTENZA DI INVALIDITÀ TOTALE O PARZIALE*

☐ LIFE THREATENING *PERICOLO DI VITA*

II. SUSPECT DRUG(S) INFORMATION
INFORMAZIONI SUL(I) FARMACO (I) SOSPETTO (I)

14. SUSPECT DRUG(S) (INCLUDE GENERIC NAME)
FARMACO(I) SOSPETTO(I) (INCLUDERE IL NOME GENERICO)

20 DID REACTION ABATE AFTER STOPPING DRUG? *LA REAZIONE È CESSATA DOPO LA SOSPENSIONE DELLA TERAPIA?*
☐ YES *SI* ☐ NO *NO* ☐ NA *NON NOTO*

15. DAILY DOSE(S) *DOSAGGIO(I) GIORNALIERO(I)*

16. ROUTE(S) OF ADMINISTRATION *VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE*

17. INDICATION(S) FOR USE *INDICAZIONE(I) IN CUI IL FARMACO È STATO USATO*

21. DID REACTION REAPPEAR AFTER REINTRODUCTION? *LA REAZIONE È RICOMPARSA DOPO LA RIPRESA DELLA TERAPIA?*
☐ YES *SI* ☐ NO *NO* ☐ NA *NON NOTO*

18. THERAPY DATES (FROM/TO) *DATA DEL TRATTAMENTO (DAL/AL)*

19. THERAPY DURATION *DURATA DEL TRATTAMENTO*

III. CONCOMITANT DRUG(S) AND HISTORY
FARMACO (I) CONCOMITANTE (I) E ALTRI DATI CLINICI

22. CONCOMITANT DRUG(S) AND DATES OF ADMINISTRATION (EXCLUDE THOSE USED TO TREAT REACTION)
FARMACO (I) CONCOMITANTE(I) E DATE DI SOMMINISTRAZIONE (ESCLUSI QUELLI USATI PER TRATTARE LA REAZIONE)

23. OTHER RELEVANT HISTORY (E.G. DIAGNOSTICS, ALLERGICS, PREGNANCY WITH LAST MONTH OF PERIOD, ETC.)
ALTRI DATI CLINICI PERTINENTI (AD ES. ESAMI DIAGNOSTICI, ALLERGIE, GRAVIDANZA E RELATIVO PERIODO, ECC.)

IV. MANUFACTURER INFORMATION
INFORMAZIONI SULL'IMPRESA FARMACEUTICA

24a. NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER
NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA FARMACEUTICA

24b. MFR CONTROL NO. *NUMERO DI REGISTRO*

24c. DATE RECEIVED BY MANUFACTURER *DATA IN CUI LA SEGNALAZIONE È PERVENUTA ALL'IMPRESA*

24d. REPORT SOURCE *FONTE DELLA SEGNALAZIONE*
☐ STUDY *ST. CLINICO* ☐ LITERATURE *LETTERATURA*
☐ HEALTH PROFESSIONAL *PERSONALE MEDICO*

DATE OF THIS REPORT *DATA DI QUESTO RAPPORTO*

25a. REPORT TYPE / *TIPO DI RAPPORTO*
☐ INITIAL *INIZIALE* ☐ FOLLOW UP *SEGUITO DI ALTRO RAPPORTO*

POSSIBLE COMMENTS
EVENTUALI OSSERVAZIONI

91A2363

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 1991.

Modalità di individuazione degli enti che hanno erogato indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, nonché altre indennità e somme in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro e alla cui formazione hanno contribuito i lavoratori dipendenti al fine di procedere alla corretta liquidazione delle indennità predette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente, fra l'altro, norme modificative del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1990, concernente l'esecuzione automatizzata dei rimborsi IRPEF relativi alla liquidazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, delle indennità equipollenti nonché di altre indennità e somme;

Considerato che l'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma *3-ter* dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto corrisposte successivamente all'entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3-*quater*, del predetto decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, prevede una riliquidazione delle altre indennità e somme, il cui ammontare è costituito anche dai contributi versati dal lavoratore dipendente, corrisposte a decorrere dal 17 luglio 1986;

Tenuto conto che, per la corretta emissione degli eventuali rimborsi, previsti dall'art. 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, scaturenti dalla riliquidazione delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme, occorrono elementi integrativi di quanto già contenuto nelle certificazioni (mod. 102) a suo tempo rilasciate, da richiedere agli enti che hanno corrisposto le predette indennità;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti che, nel periodo dal 1° ottobre 1985 al 13 maggio 1988, hanno erogato, in dipendenza della cessazione di un rapporto di lavoro, indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, e all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, alla cui formazione abbiano contribuito i lavoratori dipendenti e assimilati, trasmetteranno entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione VIII - Viale Europa, Roma c.a.p. 00144, una dichiarazione, redatta su modello conforme a quello allegato, nella quale devono essere riportati gli elementi necessari alla individuazione degli enti, nonché altre informazioni occorrenti per la riliquidazione dell'imposta relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto.

Art. 2.

Gli enti che, nel periodo dal 17 luglio 1986 al 13 maggio 1988, hanno erogato, in dipendenza della cessazione di un rapporto di lavoro, altre indennità e somme, di cui al citato art. 16, comma 1, lettera *a)*, e all'art. 17, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla cui formazione abbiano contribuito i lavoratori dipendenti e assimilati, trasmetteranno, con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti dall'art. 1 del presente decreto, gli elementi necessari alla individuazione degli enti, nonché altre informazioni occorrenti per la riliquidazione dell'imposta relativa alle altre indennità e somme.

Art. 3.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette invia ai soggetti liquidati dagli enti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 appositi moduli da compilare a cura degli enti stessi. Tali moduli devono contenere le informazioni relative agli abbattimenti spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e, per i soggetti nei cui confronti siano state erogate altre indennità e somme, i dati relativi alla contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente. I moduli predetti, debitamente compilati e sottoscritti dagli enti, vanno inviati dagli interessati esclusivamente agli Uffici delle imposte dirette o ai Centri di servizio competenti prestampati nei moduli stessi.

Art. 4.

Gli enti pubblici Ente nazionale di previdenza e assistenza degli statali (EMPAS), l'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'Istituto post-telegrafonici (IPOST), l'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) provvedono alla fornitura di dati di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto su supporto magnetico secondo modalità da concordare con il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1991

Il Ministro: FORMICA

Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione VIII - Viale Europa - 00144 ROMA

EROGAZIONE DI INDENNITÀ EQUIPOLLENTI AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E/O ALTRE INDENNITÀ E SOMME ALLA CUI FORMAZIONE HANNO CONTRIBUITO I LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI

DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominazione ....

Domicilio fiscale
- Comune ....
- Provincia ....
- Indirizzo ....

Natura giuridica ....

Data di inizio di applicazione degli abbattimenti spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 3-*ter*, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 . . . . |_|_|_|_|_|_|

Percentuale di abbattimento spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quarter* del suddetto D.L. n. 70 (tale percentuale va indicata solo se applicata in misura uguale per tutti i soggetti liquidati dall'ente) |_|_|_|_| %

Data a partire dalla quale l'Ente ha assoggettato a tassazione separata altre indennità e somme, al netto della contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente, prevista al comma 3-*quarter* del suddetto D.L. n. 70 |_|_|_|_|_|_|

Abbattimenti previsti dall'art. 4, comma 3-*quarter*, del suddetto D.L. n. 70. In caso di applicazione barrare la casella . . . . ☐

Data, ...

Firma del datore di lavoro o ente erogante

....

Roma, lì ....

Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Centro informativo

Al fine di poter procedere alla liquidazione del mod. 102, allegato al mod. 740/aa, in ottemperanza a quanto disposto dell'art. 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, occorre che la S.V. provveda a fornire i dati necessari all'applicazione dell'art. 4, commi 3-*ter* e/o 3-*quarter*, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154.

Le suddette informazioni dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente all'Ufficio delle imposte o Centro di servizio sottoindicato, utilizzando l'unito prospetto, debitamente compilato e sottoscritto dall'ente erogante o datore di lavoro.

PROSPETTO DA INVIARE AL ....

Soggetto richiedente
- codice fiscale:
- cognome:
- nome:
- indirizzo:

Ufficio di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740 per l'anno 19....... ....
- progressivo pacco — numero lista

Rapporto di lavoro
- Datore di lavoro o ente erogante:
- Data inizio rapporto: — Data fine rapporto:

DATI DA UTILIZZARE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ EQUIPOLLENTI AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (da compilare a cura dell'ente erogante o datore di lavoro)

Inizio rapporto [| | | | |] (1) fine rapporto [| | | | |] (2)

Data dell'ultima erogazione dell'indennità equipollente al trattamento di fine rapporto .... [| | | | |] (3)

Importo dell'ultima erogazione comprensivo di tutte le erogazioni precedenti .... [ ] (4)

Abbattimento spettante (art. 4, comma 3-*ter*, D.L. 70/88) [| | | |] % (5)

Ammontare di indennità equipollente al trattamento di fine rapporto su cui applicare la percentuale (5) .... [ ] (6)

Eventuali ritenute rimborsate direttamente dall'ente erogante .... [ ] (7)

Firma del datore di lavoro o ente erogante

....

DATI DA UTILIZZARE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ALTRE INDENNITÀ E SOMME (da compilare a cura dell'ente erogante o datore di lavoro)

Ammontare di altre indennità e somme al netto dei contributi a carico del lavoratore, purché non eccedenti il 4% della sua contribuzione (art. 4, comma 3-*quarter*, D.L. 70/88) ...... [ ] (8)

Firma del datore di lavoro o ente erogante

....

N.B. — Per consentire la riliquidazione delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto devono essere compilate le caselle 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Per la riliquidazione delle altre indennità e somme deve essere compilata la casella 8. L'omessa compilazione della casella 7 assume valore di risposta negativa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 154/1988 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

— Il D.M. 17 ottobre 1990, recante modalità per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, assoggettato a tassazione separata, derivante dalla riliquidazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, delle indennità equipollenti, nonché di altre indennità e somme, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1991.

— Il testo dell'art. 2-*bis*, comma 1, del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), é il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 3-*ter* dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate e corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge del 1985, ancorché non sia stata presentata l'istanza ivi prevista».

— Il comma 3-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani) sostituisce nell'art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «Per la indennità» fino a: «versato al Fondo predetto» con le seguenti: «L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».

— La legge n. 482/1985 recante: «Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita», è entrata in vigore il 1° ottobre 1985.

— Il comma 3-*quater* dell'art. 4 del citato D.L. n. 70/1988 aggiunge all'art. 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: «agli effetti del comma 1», le seguenti: «L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante».

— L'art. 2-*bis*, comma 4, del citato D.L. n. 69/1989 così recita: «I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti, mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 16, comma 1, lettera *a*), e dei primi due commi dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986:

«Art. 16 (*Tassazione separata*). — 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cu all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere *a*), *d*) e *g*) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile».

«Art. 17 (*Indennità di fine rapporto*). — 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale: per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. *L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.*

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. *L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti di fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.* Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1».

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda in nota all'art. 1.

91A2506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 1991.

Disposizioni di attuazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Viste le circolari del Ministro per la funzione pubblica n. 57342/7.463 del 13 novembre 1990, n. 57307/7.463 del 5 dicembre 1990, n. 60397/7.463 dell'8 gennaio 1991 contenenti istruzioni per l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerate le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che comportano l'emanazione di provvedimenti amministrativi;

Ritenuta la necessità di procedere ad una prima ricognizione e disciplina dei procedimenti la cui durata, non stabilita dalla relativa normativa, è però superiore ai trenta giorni, e che interessano più in generale il servizio reso all'utenza;

Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non può fissare nei procedimenti che coinvolgano più amministrazioni la durata delle fasi procedimentali di queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale adottano gli atti previsti nei procedimenti indicati negli allegati 1, 2, 3 e 4 secondo le regole ed i tempi stabiliti dal presente decreto. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante dello stesso.

Art. 2.

Nei procedimenti ad iniziativa di parte il termine comincerà a decorrere dal momento in cui la domanda, presentata all'amministrazione dal legittimato, perverrà all'ufficio competente completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia.

Art. 3.

I termini stabiliti con il presente decreto risultano dalla sommatoria dei tempi necessari a ciascun organo non collegiale o ufficio dell'amministrazione per intervenire nel procedimento, e di quelli attualmente stabiliti dalla normativa per gli altri soggetti pubblici o privati estranei all'amministrazione anch'essi chiamati a partecipare.

L'amministrazione provvederà con successiva circolare a stabilire nell'ambito del termine fissato per l'emanazione dell'atto la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.

Art. 4.

I procedimenti amministrativi che prevedono di regola l'intervento attivo di un'altra amministrazione o organismo anche non nazionale per i quali non sia già stabilito il tempo entro cui debbano provvedere, hanno una durata complessiva che risulta dalla somma dei termini stabiliti negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto con quelli che la suddetta amministrazione o organismo avranno stabilito autonomamente per l'adozione dell'atto di competenza, salvo che non sia possibile procedere ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In ogni caso i termini fissati per i procedimenti dal presente decreto si considerano sospesi per il periodo che intercorre tra la data della richiesta dell'atto di competenza dell'altra amministrazione o organismo e il momento di acquisizione dello stesso.

Art. 5.

I termini dei procedimenti amministrativi che prevedono di regola l'intervento di un soggetto giuridico privato per il quale non sia stabilito il tempo entro cui questo è ammesso ad intervenire, rimangono sospesi per il periodo che intercorre tra la data della richiesta dell'atto di spettanza di tale soggetto e il momento di acquisizione dello stesso.

Art. 6.

Qualora straordinarie e motivate esigenze impongano nello svolgimento dell'istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, la richiesta di un parere ovvero l'espletamento di un accertamento ad opera di un altro organo non collegiale o ufficio dell'amministrazione, il cui intervento non è previsto di regola nel corso del procedimento, questo emetterà l'atto richiesto entro sessanta giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui l'ufficio o l'organo adito abbia rappresentato delle esigenze per cui si trova nell'impossibilità di rispettare il termine precedente, questo viene prorogato di ulteriori trenta giorni.

I tempi dei due commi precedenti si sommano a quelli fissati per ciascun tipo di procedimento negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 7.

L'organo collegiale dell'amministrazione che viene chiamato ad esprimere un parere nel corso del procedimento, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, emetterà lo stesso entro i termini di cui all'art. 16, commi 1, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I tempi di cui al comma precedente si sommano a quelli fissati per ciascun procedimento negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 8.

Nei casi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, all'interessato sarà data contestualmente comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto.

Art. 9.

I termini dei procedimenti che si concludono con un atto a firma del Ministro sono già comprensivi, ai fini di tale adempimento, di un periodo di trenta giorni che comincerà a decorrere dal momento in cui si predispone lo schema di provvedimento con il suo invio alla firma.

Art. 10.

I termini fissati negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, qualora l'atto conclusivo del procedimento è di competenza di un organo collegiale dell'amministrazione all'interno del quale sono presenti i rappresentanti delle categorie professionali dei lavoratori e datori di lavoro o altri soggetti estranei all'amministrazione, valgono come limite temporale entro cui gli uffici, svolta l'attività di propria spettanza, inviano la documentazione predisposta al collegio chiamato a provvedere. Dell'avvenuto invio viene data contestuale comunicazione agli interessati.

In tal caso l'organo collegiale, in mancanza di disposizioni normative che fissano i termini entro cui provvedere, adotterà, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il provvedimento richiesto ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso in cui l'organo collegiale ritiene insufficiente l'istruttoria svolta, rimetterà la documentazione all'ufficio competente, il quale dandone comunicazione all'interessato indicherà altresì il nuovo termine per il compimento degli atti di competenza. Tale nuovo termine non potrà comunque superare quello fissato originariamente per la durata dei procedimenti negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 11.

I termini dei procedimenti indicati nel presente provvedimento che si concludono con l'adozione di un decreto di concerto con uno o più Ministri, ovvero con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con un decreto del Presidente della Repubblica, valgono solo come limite temporale entro cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone l'atto per quanto di competenza e lo invia alle altre autorità per gli ulteriori adempimenti.

Dell'avvenuto invio viene data contestuale comunicazione agli eventuali interessati.

Art. 12.

Nel caso in cui l'organo competente, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto richiesto, rappresenterà all'interessato, motivandola, tale situazione ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto.

La durata complessiva del relativo procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio di quella originariamente fissata negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 13.

I procedimenti indicati nel presente decreto si intendono conclusi per l'Amministrazione al momento dell'adozione dell'atto, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto medesimo di competenza degli organi di controllo. Dell'avvenuta trasmissione dell'atto all'organo di controllo viene data contestuale comunicazione all'interessato.

In caso di osservazioni da parte dell'organo di controllo, l'Amministrazione, in relazione ai rilievi che sono stati mossi, stabilisce al momento della pervenuta degli stessi il nuovo termine entro cui verrà adottato l'atto, dandone inoltre contestuale comunicazione all'interessato.

Il termine di cui al comma precedente non potrà, comunque, superare quello fissato originariamente per l'adozione dell'atto negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 14.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti vanno applicate alle singole fattispecie indicate negli allegati 1, 2, 3 e 4 in relazione al tipo di procedimento e alle diverse esigenze istruttorie. Pertanto i termini indicati nei vari procedimenti potranno essere sospesi o prolungati quando ne ricorrano le condizioni stabilite.

Dell'evenienza di cui al comma precedente viene sempre data tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 15.

In attesa che l'amministrazione completi la ricognizione degli atti di competenza con la fissazione dei relativi tempi di adozione, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a quei procedimenti per i quali le leggi o i regolamenti che li disciplinano non ne stabiliscano la durata e ai quali nel frattempo si applica automaticamente il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

ALLEGATO 1 (*)

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Art. 1 *(Esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta).* — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione provinciale per l'impiego, rilascia, entro centottanta giorni, il provvedimento di esonero parziale dall'obbligo di assumere la percentuale di invalidi prescritta — art. 13, comma 5, legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2 *(Autorizzazione alla compensazione nell'assunzione di lavoratori protetti fra più province).* — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le commissioni provinciali per l'impiego interessate, rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione ad assumere nella provincia o nelle province indicate nella richiesta, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre - art. 21, comma 3, legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 3 *(Autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani).* — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito nel corso del procedimento l'esito dell'accertamento di competenza del Ministero degli affari esteri, rilascia, entro novanta giorni, l'autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in un paese extracomunitario di lavoratori italiani limitatamente alle ipotesi non previste dall'art. 2, comma 5, della legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Art. 4 *(Riconoscimento carattere sostitutivo dell'attività di una azienda per il mantenimento dei livelli occupazionali).* — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e ove stabilito con quello delle partecipazioni statali, adotta, entro centoventi giorni, il decreto di riconoscimento del carattere sostitutivo dell'attività industriale svolta da un'azienda nei confronti di un'altra, al fine di mantenere i livelli occupazionali in una determinata area territoriale - art. 7, legge 8 agosto 1972, n. 464.

(*) I termini indicati negli articoli del presente allegato possono subire delle variazioni in relazione a quanto stabilito all'art. 14 del decreto.

Art. 5 (*Concessione trattamento straordinario di integrazione salariale e disoccupazione speciale*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI, adotta, entro duecentodieci giorni, il decreto di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria e disoccupazione speciale - art. 2, legge 12 agosto 1977, n. 675; art. 4, legge 8 agosto 1972, n. 464; art. 6, legge 9 febbraio 1979, n. 36; art. 35, legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 6 (*Concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, e quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, adotta, entro centoventi giorni, il decreto di concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia - art. 12, legge 6 agosto 1975, n. 427.

Art. 7 (*Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e disoccupazione speciale*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e disoccupazione speciale.

Art. 8 (*Concessione del trattamento di integrazione salariale in seguito alla stipula di contratti di solidarietà*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese industriali e di quelle di cui all'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato dei contratti che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego - art. 1, legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 9 (*Aggregazione alla cassa integrazione guadagni dell'industria per le imprese industriali degli enti pubblici*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 78, adotta, entro novanta giorni, il decreto con cui si concede alle imprese industriali degli enti pubblici l'assoggettamento all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai delle industrie - art. 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

Art. 10 (*Provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dell'accertamento del Comitato provvidenze CECA di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296; provvede, entro centocinquanta giorni dalla presentazione del rendiconto da parte delle imprese del settore del carbone o dell'acciaio, che hanno ottenuto la concessione di una sovvenzione non rimborsabile ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2/b, del trattato CECA, all'inoltro delle domande di pagamento al Ministero del tesoro e alla CECA.

Art. 11 (*Pensionamento anticipato*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI, adotta, entro centottanta giorni il decreto di pensionamento anticipato - art. 16, legge 23 aprile 1981, n. 155; art. 37, legge 5 agosto 1981, n. 416; art. 1, legge 1° aprile 1989, n. 181.

Art. 12 (*Fondo per il rientro dalla disoccupazione - Stipula convenzione per la realizzazione dei piani e progetti*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, sulla base del parere del nucleo di valutazione di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1989 e della delibera del CIPE, intervenuti nel corso del procedimento, adotta, entro centottanta giorni, sentito il Consiglio di Stato, il decreto di approvazione della convenzione con cui si affida ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'art. 6 della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13 (*Formazione professionale nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito nel corso del procedimento il parere della commissione centrale per l'impiego e d'intesa con le regioni interessate, adotta, entro centoventi giorni, il decreto riguardante l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 - art. 18, comma 1, lettera *h*) legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 14 (*Formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda inoltrata tramite il Ministero degli affari esteri, il decreto di istituzione e di finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero - art. 18, comma 1, lettera *d*), legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 15 (*Formazione professionale del personale da utilizzare nei Paesi in via di sviluppo*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per l'impiego, adotta, entro centoventi giorni a decorrere dal termine di scadenza per la presentazione della domanda, fissato al 31 marzo di ogni anno, il decreto di finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo - art. 18, comma 1, lettera *e*), legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 16 (*Attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di formazione professionale*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il parere della commissione centrale per l'impiego e del comitato tecnico scientifico di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 e successive modifiche, adotta, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, decorrente dalla pubblicazione del programma annuale approvato dalla commissione centrale per l'impiego, il decreto riguardante le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - art. 18, comma 1, lettera *f*), legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 17 (*Aggiornamento del personale impiegato per la formazione professionale*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per l'impiego e d'intesa con le regioni interessate, adotta, entro centoventi giorni, il decreto riguardante l'organizzazione e il finanziamento dei corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale - art. 18, comma 1, lettera *i*), legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 18 (*Contributi agli enti che svolgono attività rientranti nell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni a decorrere dal termine di scadenza per la presentazione della domanda, fissato dalla legge al 31 marzo di ogni anno, il decreto di concessione del contributo per le spese generali di amministrazione agli enti privati gestori di attività formative rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - legge 14 febbraio 1987, n. 40.

Art. 19 (*Contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile - legge n. 113/1986*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adotta, entro centocinquanta giorni dal parere espresso dal comitato tecnico di valutazione, il decreto di finanziamento dei progetti del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 20 (*Riconoscimento e modifiche statutarie delle associazioni nazionali di cooperative*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per le cooperative, emana, entro centocinquanta giorni, il decreto di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ovvero il decreto di approvazione delle modifiche statutarie delle stesse art. 5, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 21 *(Riconoscimento e modifiche statutarie dei consorzi di cooperative)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito nel corso del procedimento il parere tecnico del Ministero dei lavori pubblici e sentita la commissione centrale per le cooperative, emana, entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il decreto di riconoscimento dei consorzi di cooperative ammessi agli appalti di opere pubbliche ovvero il decreto di approvazione delle modifiche statutarie degli stessi - art. 3, legge 25 giugno 1909, n. 422 e regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

Art. 22 *(Autorizzazione all'iscrizione nel registro prefettizio)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato centrale per le cooperative, rilascia, entro centoventi giorni, l'autorizzazione all'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a 25 ma superiore a 9, nonché analogamente delle cooperative di consumo con un numero di soci inferiore a 50 - art. 22, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche.

Art. 23 *(Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale delle cooperative)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per le cooperative, decreta, entro centoventi giorni, in merito alla cancellazione dal registro pefettizio delle cooperative nonché dallo schedario generale - art. 11, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 24 *(Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative)*. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro novanta giorni, alla pubblicazione degli atti relativi alle cooperative nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (parte I e II) - art. 15, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 25 *(Aggiornamento dello schedario generale della cooperazione)*. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro centottanta giorni, all'aggiornamento dello schedario generale della cooperazione - art. 15, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 26 *(Certificati di iscrizione nello schedario generale della cooperazione)*. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro sessanta giorni, il certificato di iscrizione nello schedario generale della cooperazione - art. 15, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 27 *(Contributi per la diffusione dei principi cooperativi)*. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro novanta giorni dalla presentazione dei rendiconti, all'emissione dei mandati di pagamento per le spese sostenute per favorire:

a) lo sviluppo della cooperazione;

b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;

c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative;

d) il funzionamento delle commissioni provinciali per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative e loro consorzi e comunque connesse alle leggi in materia di cooperazione.

- art. 29-*bis*, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come introdotto dall'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 28 *(Rimborso contributi non dovuti dalle cooperative)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emette, entro sessanta giorni, il mandato di pagamento in merito al rimborso dei contributi non dovuti, versati dalle società cooperative - decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 29 *(Rimborso spese forfettario agli ispettori per le ispezioni sulle cooperative)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emette, entro sessanta giorni, il mandato di pagamento con il quale si provvede al rimborso forfettario delle spese sostenute dagli ispettori per l'esecuzione delle ispezioni ordinarie effettuate sulle cooperative - art. 8, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 30 *(Gestione commissariale delle società cooperative)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro centottanta giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, alla revoca degli amministratori e sindaci delle società cooperative e alla nomina del commissario governativo - art. 2543 del codice civile.

Art. 31 *(Liquidazione coatta amministrativa)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro sessanta giorni dalla dichiarazione giudiziale ovvero dall'accertamento amministrativo di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa delle società coperative e la nomina del commissario liquidatore - art. 2540 del codice civile e articoli 195 e 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 32 *(Scioglimento per atto dell'autorità delle società cooperative)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato centrale per le cooperative, provvede, entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, in merito allo scioglimento delle società cooperative e se vi è luogo a liquidazione coatta amministrativa con lo stesso provvedimento nomina il commissario liquidatore - art. 2544 del codice civile.

Art. 33 *(Sostituzione dei liquidatori delle società cooperative)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato centrale per le cooperative, provvede, entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, alla sostituzione dei commissari liquidatori delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa - art. 2545 del codice civile.

Art. 34 *(Autorizzazione ai commissari liquidatori)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento laddove costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa, rilascia, entro novanta giorni, l'autorizzazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'esercizio dei poteri del commissario liquidatore.

Art. 35 *(Cancellazione delle trascrizioni)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto con cui viene disposta la cancellazione delle trascrizioni, dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie nonché delle trascrizioni, dei sequestri e delle domande giudiziali relative ai beni compresi nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa - art. 5, legge 17 luglio 1975, n. 400.

Art. 36 *(Compensi ai commissari liquidatori)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro novanta giorni, alla liquidazione del compenso spettante ai commissari liquidatori di società cooperative in liquidazione coatta amministrativa - art. 213, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e leggi 19 luglio 1967, n. 587 e 17 luglio 1975, n. 400.

Art. 37 *(Devoluzione dei patrimoni delle società cooperative)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per le cooperative, decide, entro centoventi giorni, sulla devoluzione a scopi di pubblica utilità del patrimonio delle società cooperative in caso di scioglimento o di liquidazione coatta amministrativa - art. 10, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Capo IV

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL'IGIENE SUL LAVORO

Art. 38 *(Autorizzazione ponteggi metallici fissi)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti nel corso del procedimento il Consiglio nazionale delle ricerche e la commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, rilascia, entro novanta giorni, l'autorizzazione per la costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costruite totalmente o parzialmente da elementi metallici - art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Art. 39 *(Approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati)*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro centottanta giorni, le approvazioni di tipo relative ai ponteggi sospesi motorizzati e piattaforme di lavoro elevabili - decreto ministeriale 4 marzo 1982.

Capo V

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE

Art. 40 (*Determinazione classe iniziale di contribuzione per i soci di cooperative*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le organizzazioni sindacali, adotta, entro centottanta giorni, il decreto di determinazione della classe iniziale di contribuzione e della corrispondente retribuzione ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti relativi ai lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto - art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Art. 41 (*Determinazione salario giornaliero e periodo di occupazione mensile per i soci di cooperative*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le organizzazioni sindacali e il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti, adotta, entro centottanta giorni, il decreto di determinazione dei salari giornalieri e dei periodi di occupazione, ai fini della determinazione dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale per i soci di cooperative - art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Art. 42 (*Determinazione salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti, adotta, entro centottanta giorni, il decreto che stabilisce i salari medi e i periodi di occupazione media mensile di particolari categorie di lavoratori, ai fini della determinazione dei contributi e degli assegni familiari - art. 35, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 43 (*Determinazione retribuzione media dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, adotta, entro novanta giorni, il decreto di determinazione delle retribuzioni medie per provincia dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura ai fini del calcolo dei contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - art. 28, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 44 (*Determinazione reddito giornaliero dei mezzadri e coloni*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le associazioni sindacali di categoria, adotta, entro centottanta giorni, il decreto di determinazione del reddito dei mezzadri e coloni ai fini della quantificazione dei contributi e delle prestazioni previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434.

Art. 45 (*Determinazione salari medi per la liquidazione delle indennità in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le organizzazioni sindacali, adotta, entro centocinquanta giorni, il decreto con cui determina le retribuzioni medie ai fini della liquidazione delle indennità previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - art. 118, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 46 (*Valutazione in contanti delle prestazioni in natura ai fini contributivi*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti, adotta, entro centocinquanta giorni, il decreto di determinazione del valore della retribuzione sotto forma di prestazioni in natura - art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 47 (*Determinazione del contributo per gli iscritti al Fondo unico di previdenza per il clero e i ministri di culto acattolici*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, adotta, entro sessanta giorni, il decreto di determinazione del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica - art. 20, legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 48 (*Determinazione del contributo dello Stato in favore del Fondo unico di previdenza per il clero ed i ministri di culto acattolici*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, adotta, entro sessanta giorni, il decreto di determinazione del contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo unico di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica - art. 21, legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 49 (*Determinazione dell'aliquota contributiva dei Fondi speciali*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di determinazione dell'aliquota contributiva dei Fondi speciali.

Art. 50 (*Modifiche dei limiti di retribuzione e della aliquota contributiva INPDAI*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, determina, entro novanta giorni, le modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva ai fini previdenziali.

Art. 51 (*Variazione della misura delle pensioni e dei contributi delle categorie dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo e degli agenti e rappresentanti di commercio*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto con il quale stabilisce la variazione della misura delle pensioni e dei contributi per le categorie dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo e degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 52 (*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi delle categorie dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo e degli agenti e rappresentanti di commercio*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto con il quale dispone la rivalutazione delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 53 (*Riduzione tariffa contributiva in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centocinquanta giorni, il decreto con il quale dispone la riduzione della tariffa contributiva in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extraeuropei - art. 4, lettera *c*), legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Art. 54 (*Variazioni dell'aliquota per i contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello del bilancio e della programmazione economica, adotta, entro centottanta giorni, il decreto con cui stabilisce le variazioni alle aliquote per i contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro - art. 20, decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Art. 55 (*Determinazione dei premi speciali unitari in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto di determinazione dei premi speciali unitari in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per quelle lavorazioni rispetto alle quali esistono delle difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione in modo ordinario - art. 42, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 56 (*Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali in un Paese di occupazione comunitario*). — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Paese comunitario dove il lavoratore è occupato, rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione all'esonero del versamento dei contributi previdenziali nel Paese di occupazione — art. 17, regolamento CEE n. 1408/7.

Art. 57 (*Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali in un Paese di occupazione extracomunitario*). — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Paese extracomunitario dove il lavoratore è occupato, rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel Paese di occupazione - convenzioni bilaterali tra l'Italia e i Paesi extracomunitari.

Art. 58 (*Esonero dal pagamento del contributo sulla disoccupazione involontaria*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di esonero dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria - art. 40, regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 59 (*Esonero dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica per gli assegni familiari*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto con cui stabilisce l'esonero dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica per gli assegni familiari - art. 2, legge 12 dicembre 1969, n. 1007.

Art. 60 (*Estensione dell'obbligo assicurativo presso l'ENPALS di nuove categorie di lavoratori dello spettacolo*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto con il quale stabilisce l'obbligo assicurativo di nuove categorie di lavoratori dello spettacolo presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 61 (*Aggregazione dei datori di lavoro ai vari settori economici al fine del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto con cui stabilisce l'aggregazione ai fini previdenziali ed assistenziali dei datori di lavoro che svolgono attività plurime, rientranti in settori diversi - art. 81, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; art. 49, legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 62 (*Determinazione del tasso d'interesse per la dilazione dei debiti contributivi*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale controfirma, entro centottanta giorni dal ricevimento, il decreto del Ministro del tesoro di determinazione del tasso d'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria - art. 13, legge 26 settembre 1981, n. 537.

Art. 63 (*Autorizzazione al pagamento rateale fino a 36 mesi dei debiti contributivi*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione alla rateazione fino a trentasei mesi dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie - art. 2, comma 11, legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Art. 64 (*Costituzione degli organi degli enti di previdenza vigilati*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di costituzione degli organi degli enti di previdenza vigilati.

Art. 65 (*Modifiche statuti enti e fondi di previdenza vigilati*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto di approvazione delle modifiche degli statuti degli enti e dei fondi di previdenza vigilati.

Art. 66 (*Esame delibere enti di previdenza vigilati*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esamina ed approva, entro centoventi giorni, le delibere degli enti di previdenza vigilati per le quali la legge 20 marzo, n. 70, non ha stabilito tempi diversi.

Art. 67 (*Approvazione bilanci enti di previdenza vigilati*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esamina ed approva, entro centoventi giorni, i bilanci degli enti di previdenza vigilati.

Art. 68 (*Approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche degli enti di previdenza sul trattamento pensionistico, contributivo e l'accertamento della inabilità o invalidità*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, i decreti di approvazione dei regolamenti, e delle loro modifiche, degli enti di previdenza relativi al trattamento pensionistico, contributivo e all'accertamento della inabilità o della invalidità.

Art. 69 (*Approvazione regolamenti di assistenza degli enti di previdenza*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto di approvazione dei regolamenti di assistenza degli enti di previdenza.

Art. 70 (*Approvazione regolamenti dei lavori in economia eseguiti dagli enti di previdenza*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro, adotta, entro novanta giorni, il decreto di approvazione del regolamento degli enti di previdenza vigilati che disciplina i lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia.

Art. 71 (*Autorizzazione per la riscossione dei contributi previdenziali dei liberi professionisti*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione per la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti.

Art. 72 (*Autorizzazione per la riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, approvate le convenzioni tra le associazioni sindacali e gli enti previdenziali, rilascia, entro centocinquanta giorni, l'autorizzazione agli enti previdenziali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali, nonché dei contributi per l'assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro - legge 4 giugno 1973, n. 311.

Art. 73 (*Finanziamento per l'attività di accertamento dei contributi agricoli unificati*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto di finanziamento per la copertura delle spese per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura e per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali - art. 4, legge 5 marzo 1963, n. 322.

Art. 74 (*Costituzione enti di patronato e di assistenza sociale*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto di approvazione della costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale - art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 75 (*Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti di patronato e di assistenza sociale*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto di approvazione delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto degli istituti di patronato ed assistenza sociale - art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 76 (*Commissariamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le associazioni nazionali promotrici, dispone, entro centottanta giorni, lo scioglimento dei normali organi di amministrazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nominando altresì il commissario per la gestione straordinaria - art. 6 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 77 (*Scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro novanta giorni, lo scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nominando altresì il liquidatore - art. 6, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICORSI

Art. 78 (*Ricorso avverso la misura dei contributi biennali dovuti dalle cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito eventualmente nel corso del procedimento l'ufficio provinciale del lavoro, decide, entro trenta giorni, in merito al ricorso avverso la misura dei contributi biennali dovuti dalle cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo - art. 6, decreto ministeriale 8 ottobre 1973.

Art. 79 (*Ricorsi in materia di piccola pesca*). — La Commissione centrale, per l'assicurazione dei pescatori decide, entro 180 giorni, i ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne e delle commissioni compartimentali per l'assicurazione dei pescatori marittimi - articoli 5 e 7, legge 13 maggio 1958, n. 250.

Art. 80 (*Ricorsi in materia di contribuzione e di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, decide, entro 180 giorni, i ricorsi presentati in materia di contribuzione assicurativa e di iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - art. 11, legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 81 (*Ricorso in materia di ricorrenza dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale decide, entro 180 giorni, il ricorso contro la decisione dell'Ispettorato del lavoro in materia di ricorrenza dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - art. 16, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 82 (*Ricorsi sulle tariffe dei premi INAIL*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale decide, entro 180 giorni, i ricorsi avverso le decisioni della commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in merito ai provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi di assicurazione - art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Capo VII

CONTRAVVENZIONI

Art. 83 (*Definizione amministrativa delle contravvenzioni in materia di apparecchi a pressione*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro 60 giorni, in merito alle domande di conciliazione per le contravvenzioni in materia di apparecchi a pressione di cui al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 - art. 19, comma 5, regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Capo VIII

COSTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 84 (*Costituzione organi collegiali in seno alla Amministrazione*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale acquisite nel corso del procedimento le designazioni da parte delle organizzazioni sindacali e dagli enti legittimati, provvede, entro 120 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, alla costituzione degli organi collegiali di sua competenza previsti in seno all'Amministrazione, ovvero alla sostituzione o reintegra di quei componenti che siano cessati da tali organi per qualsiasi causa.

Art. 85 (*Costituzione del consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisite nel corso del procedimento le designazioni, provvede, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché nei casi contemplati dalla legge con quello per l'interno, entro 120 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale del Consiglio di disciplina e del personale dei pubblici trasporti di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modifiche - legge 5 marzo 1963, n. 390.

Art. 86 (*Commissioni centrali e provinciali per la previdenza degli impiegati dell'industria*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisite nel corso del procedimento le designazioni, provvede, entro 90 giorni, alla costituzione delle commissioni centrali e provinciali per la previdenza degli impiegati dell'industria ovvero alla sostituzione di quei membri che siano cessati da tali organi per qualsiasi causa.

Art. 87. — Nei casi contemplati negli articoli del presente capo il termine indicato per ciascun procedimento rimane sospeso ai sensi dell'art. 5 del decreto per il periodo di acquisizione delle designazioni da parte delle organizzazioni sindacali e degli enti legittimati.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Art. 88 (*Riconoscimento persone giuridiche private*) — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro 180 giorni, il decreto di riconoscimento delle persone giuridiche private - art. 12 del codice civile.

Art. 89 (*Modifiche atto costitutivo e statuto delle persone giuridiche private*). — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro 180 giorni, il decreto di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle persone giuridiche private - art. 16 del codice civile.

Art. 90 (*Estinzione delle persone giuridiche private*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro 180 giorni, il decreto dichiarativo dell'estinzione delle persone giuridiche private - art. 27 del codice civile.

ALLEGATO 2 (*)

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E DI GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 1 (*Liste di mobilità*). — L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 30 giorni, all'attività istruttoria di competenza prevista nel corso del procedimento per l'adozione della delibera di approvazione delle liste di mobilità dei lavoratori occupati in imprese rientranti nell'ambito della dichiarazione di crisi occupazionale e in imprese che versano in crisi aziendale art. 25 legge 12 agosto 1977, n. 675.

La commissione regionale per l'impiego adotta l'atto di cui al comma precedente ai sensi dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 2 (*Attestazione sulla non violazione delle norme sul collocamento nello spettacolo*). — L'ufficio speciale collocamento lavoratori nello spettacolo provvede, entro 120 giorni, al rilascio della dichiarazione attestante la non violazione delle norme sul collocamento da parte del produttore cinematografico - art. 24, lettera *b*), legge 4 novembre 1965, n. 1213.

(*) I termini indicati negli articoli del presente allegato possono subire delle variazioni in relazione a quanto stabilito all'art. 15 del decreto.

Art. 3 (*Autorizzazione all'utilizzo temporaneo dei cassaintegrati*). — L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 60 giorni, all'attività istruttoria di competenza prevista nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dei cassaintegrati - art. 1-*bis* legge 24 luglio 1981, n. 390.

La commissione regionale per l'impiego adotta l'atto di cui al comma precedente ai sensi dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 4 (*Autorizzazione all'aumento del numero dei facchini*). — L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 30 giorni, all'attività istruttoria di competenza prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'aumento temporaneo del numero dei facchini autorizzati in ciascuna provincia - art. 7 legge 3 maggio 1955, n. 407.

La commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio adotta l'atto di cui al comma precedente ai sensi dell'art. 10 del presente decreto che verrà poi reso esecutivo entro 30 giorni con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1955, n. 407.

Art. 5 (*Autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari*). — L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 60 giorni, al rilascio dell'autorizzazione al lavoro per i lavoratori extracomunitari - art. 8, comma 3, legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Capo II

ALBI PROFESSIONALI

Art. 6 (*Esame ed iscrizione all'albo dei centralinisti telefonici privi di vista*). — L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 30 giorni, previa verifica del superamento dell'esame, all'iscrizione nell'albo professionale dei privi di vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico - articoli 1 e 2 legge 29 marzo 1985, n. 113.

Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso per il periodo che intercorre tra la nomina della commissione esaminatrice e il momento di trasmissione da parte di questa della graduatoria di merito.

La commissione comunica agli interessati i tempi entro i quali saranno svolte le procedure concorsuali con la compilazione della graduatoria di merito.

Art. 7 (*Iscrizione nel registro dei facchini*). — L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 30 giorni, all'attività istruttoria di competenza prevista nel corso del procedimento per l'iscrizione nel registro provinciale delle cooperative, carovane e delle altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonché dei liberi facchini non associati - art. 6, lettera *c*), legge 3 maggio 1955, n. 407.

La commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio adotta l'atto di cui al comma precedente ai sensi dell'art. 10 del presente decreto che verrà poi reso esecutivo entro 30 giorni con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1955, n. 407.

Art. 8 (*Iscrizione nel registro dei committenti per il lavoro a domicilio*). — L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, provvede, entro 60 giorni, all'attività istruttoria di competenza prevista nel corso del procedimento per l'iscrizione nel registro dei committenti per il lavoro a domicilio - art. 5, comma 2, legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIE DI RICORSI

Art. 9 (*Ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione circoscrizionale per il collocamento nell'agricoltura*). — Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione sentita nel corso del procedimento la commissione provinciale per il collocamento in agricoltura, provvede, entro 30 giorni, sul ricorso avverso i seguenti provvedimenti:

a) deliberazione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura in merito ai punti 1, 2, 3 e 4 comma 1, art. 7 legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) delibera di diniego di convalida o mancata pronuncia da parte della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura in merito agli avviamenti nominativi di urgenza - art. 12, comma 5, legge 11 marzo 1970, n. 83.

Capo IV

COSTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 10 (*Collegio di conciliazione ed arbitrato*). — Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 40 giorni dalla richiesta, alla costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato in materia di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 7, comma 6, legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 11 (*Organi collegiali*). — Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquisite nel corso del procedimento le designazioni da parte delle organizzazioni sindacali e dagli enti legittimati, provvede, entro 45 giorni, dall'inizio del procedimento d'ufficio alla costituzione degli organi collegiali di sua competenza previsti in seno all'Amministrazione, ovvero alla sostituzione o reintegra di quei componenti che siano cessati da tali organi per qualsiasi causa.

Il termine del comma precedente si sospende, ai sensi dell'art. 5 del decreto, per il periodo di acquisizione delle designazioni.

ALLEGATO 3 (*)

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1 (*Rilascio del libretto di lavoro ai cittadini extracomunitari*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il libretto di lavoro ai cittadini extracomunitari - art. 2 legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Art. 2 (*Rettifica o sospensione delle indicazioni inserite nel libretto di lavoro*). — L'ispettorato provinciale del lavoro provvede, entro 90 giorni, alla rettifica o sospensione delle indicazioni inserite dal datore di lavoro nel libretto di lavoro - art. 7, ultimo comma, legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3 (*Regimi particolari di riposo*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:

a) riconoscimento dell'attività cui si applica il riposo per turno ai sensi del decreto ministeriale 22 giugno 1935 - art. 5 legge 22 febbraio 1934, n. 370;

b) esonero dall'obbligo del riposo domenicale ai sensi dell'art. 17 ultimo comma, legge 22 febbraio 1934, n. 370.

(*) I termini indicati negli articoli del presente allegato possono subire delle variazioni in relazione a quanto stabilito all'art. 15 del decreto.

Art. 4 (*Regimi particolari di riposo*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 90 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:

a) autorizzazione del riposo settimanale a 12 ore consecutive per ogni settimana per le attività di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1935 - art. 6, comma 1, legge 22 febbraio 1934, n. 370;

b) autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli - art. 15, comma 2, legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Art. 5 (*Convalida dimissioni della lavoratrice madre*). — L'ispettorato provinciale del lavoro provvede, entro 45 giorni, alla convalida delle dimissioni della lavoratrice madre nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento - art. 11, decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

Art. 6 (*Impiego dei minori nello spettacolo*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, l'autorizzazione all'impiego dei minori in lavori nel settore dello spettacolo - art. 4, legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 7 (*Tutela dei minori*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 90 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:

a) autorizzazione all'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri - articoli 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432;

b) autorizzazione all'impiego dei fanciulli e degli adolescenti nelle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi - art. 19, comma 2, legge 17 ottobre 1967, n. 977;

c) autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti - art. 20, comma 3, legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 8 (*Tutela della dignità dei lavoratori*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:

a) autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali - art. 4, comma 2, legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) autorizzazione all'effettuazione di visite personali di controllo sul lavoratore in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali - art. 6, comma 3, legge 20 maggio 1970, n. 300.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI SPECIALI

Art. 9 (*Appalti*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, l'autorizzazione agli appalti per le prestazioni indicate alle lettere *F* e *G* dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Art. 10 (*Assunzione di personale con contratto a termine*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, l'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto a termine per l'intensificazione dell'attività lavorativa - art. 1, legge 3 febbraio 1978, n. 18.

Art. 11 (*Instaurazione del rapporto di apprendistato*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, l'autorizzazione all'instaurazione del rapporto di apprendistato - art. 1, legge 2 aprile 1968, n. 424.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 12 (*Abilitazione e certificazione in materia di generatori di vapore*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:

a) certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - art. 18, decreto ministeriale 1° marzo 1974;

b) rinnovo o duplicato del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore - art. 3, comma 2 e 3, decreto ministeriale 1° marzo 1974;

c) riconoscimento di titoli equipollenti in materia di conduzione di generatori di vapore - art. 22, comma 2 e 3, lettera *a)* e *b)*, decreto ministeriale 1° marzo 1974.

Art. 13 (*Abilitazione in materia di impianti termici*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici di 1° e di 2° grado - art. 16, comma 1, legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288.

Art. 14 (*Incarico di sorveglianza fisica e medica per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 40 giorni, l'autorizzazione per l'incarico della sorveglianza fisica e medica ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per la protezione sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti.

Art. 15 (*Autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:

a) rilascio o rinnovo dell'attestato di idoneità alla direzione tecnica degli impianti nucleari - articoli 10 e 11, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450;

b) rilascio o rinnovo della patente di abilitazione per la conduzione di impianti nucleari - articoli 27 e 28, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBRI OBBLIGATORI

Art. 16 (*Registro dei lavoratori a domicilio*). — L'ispettorato provinciale del lavoro provvede, entro 45 giorni, alla vidimazione del registro dei lavoratori a domicilio - art. 3, ultimo comma, legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 17 (*Autorizzazioni in materia di libri obbligatori*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:

a) dispensa dalla tenuta del libro di paga e matricola alle pubbliche amministrazioni e alle aziende sottoposte a controllo e vigilanza governativa - art. 22, lettera *a)*, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

b) autorizzazione alla sostituzione dei libri di paga e matricola con documenti equipollenti, accentramento delle registrazioni retributive e degli adempimenti contributivi - art. 134, regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 22, lettera *b)*, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) autorizzazione all'accentramento delle registrazioni da eseguirsi sui modelli di registro infortuni di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1984.

Capo VI

CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 18 (*Certificato di abilitazione*). — L'ispettorato regionale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - art. 3, comma 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Capo VII

CONTRAVVENZIONI

Art. 19 (*Oblazione delle contravvenzioni in materia di apprendistato*). — L'ispettorato provinciale del lavoro provvede, entro 60 giorni, in merito alle domande di oblazione per le contravvenzioni in materia di apprendistato - articoli 23 e 29, legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Capo VIII

ATTESTAZIONI AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 20 (*Accertamento numero dipendenti occupati nell'impresa*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, l'attestazione sul numero dei dipendenti occupati nell'impresa ai fini dell'ottenimento di agevolazioni creditizie e/o l'erogazione di contributi.

Capo IX

SUCCESSIONE

Art. 21 (*Attestato dei debiti del datore di lavoro*). — L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 120 giorni, l'attestato sull'ammontare dei debiti del datore di lavoro verso i propri dipendenti - art. 16, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

ALLEGATO 4 (*)

PROCEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Art. 1 (*Liquidazione del trattamento normale di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio diversi dal limite di età*). — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro 120 giorni, alla liquidazione del trattamento normale diretto di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa diversa dal raggiungimento del limite di età - art. 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 2 (*Liquidazione pensione privilegiata*). — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, acquisiti nel corso del procedimento i pareri previsti delle autorità sanitarie e quello del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, provvede, entro 120 giorni, alla liquidazione del trattamento di pensione privilegiata - art. 167 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 3 (*Indennità «una tantum» in luogo di pensione*). — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede, entro 120 giorni, alla liquidazione dell'indennità *«una tantum»* a favore del dipendente che non abbia maturato il diritto al trattamento normale di quiescenza - art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4 (*Accertamento della causa di servizio*). — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, acquisiti nel corso del procedimento i pareri previsti delle autorità sanitarie e dal consiglio di amministrazione, provvede, entro 120 giorni, in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità contratta dall'impiegato - art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5 (*Liquidazione equo indennizzo*). — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, acquisiti nel corso del procedimento i pareri previsti delle autorità sanitarie competenti, dal consiglio di amministrazione e dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, provvede, entro 120 giorni, alla liquidazione dell'equo indennizzo - art. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

(*) I termini indicati negli articoli del presente allegato possono subire delle variazioni in relazione a quanto stabilito all'articolo 15 del decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6 (*Liquidazione emolumenti arretrati a seguito del rinnovo dell'accordo del pubblico impiego*). — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro 180 giorni, alla liquidazione degli emolumenti arretrati spettanti agli impiegati per la ricostruzione della carriera a seguito del decreto di recepimento del rinnovo dell'accordo del comparto ministeriale - legge 29 marzo 1983, n. 93.

91A2493

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società Saron International S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli atti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1989 con il quale la società «Fidingroup S.p.a.», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la nomina del commissario liquidatore nella persona del prof. Pietro Angelo Cerri, nato a Torino il 21 gennaio 1939, con studio professionale in Torino, via San Tommaso n. 27;

Vista la sentenza n. 271/91 emessa dal tribunale civile e penale di Milano - sez. II civile, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Saron International, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, costituitasi l'11 giugno 1976, iscritta al registro ditte al n. 940518 avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di apparecchi elettrodomestici, radio TV registratori, stereofonici, foto, ottica e cine;

Considerato che il capitale sociale della S.r.l. Saron International è posseduta al 95% dalla S.r.l. I.F.A. - Finanziaria di partecipazione, con sede in Milano, viale Jenner n. 38 (in liquidazione coatta amministrativa - decreto ministeriale 1° dicembre 1989) a sua volta controllata con una partecipazione del 66% dalla S.r.l. Generale partecipazioni (in liquidazione coatta amministrativa - decreto ministeriale 1° dicembre 1989), controllante indiretta della S.p.a. Fidingroup (in liquidazione coatta amministrativa - decreto ministeriale 11 maggio 1989), ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430;

Ritenuto per quanto sopra che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la S.r.l. Saron International, con sede in Milano, viale Jenner n. 38;

Decreta:

1) La S.r.l. Saron International, con sede in Milano, via Jenner n. 38, costituitasi in data 11 giugno 1976, iscritta al Registro Ditte n. 940518 avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di apparecchi elettrodomestici, radio TV, registratori, stereofonici, foto, ottica e cine, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2) Alla suddetta procedura di liquidazione è preposto quale commissario liquidatore il prof. Pietro Angelo Cerri, con studio professionale in Torino, via San Tommaso n. 27.

3) Alla suddetta procedura liquidatoria è preposto, altresì, il Comitato di Sorveglianza composto dai signori:

Cucinella dott. Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;

Raggetti prof. Gianmario, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale presso l'Università di Ancona;

Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959, funzionario amministrativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Roma

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2494

DECRETO 31 maggio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società Kit Leasing S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza n. 4/91 del 26 marzo 1991 depositata in cancelleria il 28 marzo 1991 emessa dal tribunale civile e penale di Torino - sezione 6ª fallimentare, di dichiarazione dello stato di insolvenza della S.p.a. Kit Leasing, con sede in Torino, via Beaumont n. 10, costituitasi il 2 novembre 1981 ed iscritta nel registro delle imprese di Torino al n. 5103/81, avente ad oggetto attività di locazione sotto qualsiasi forma di beni mobili anche registrati ed immobili, nonché il commercio di autoveicoli;

Rilevato che la Kit Leasing S.p.a., come sopra identificata, risulta essere stata finanziata in via prevalente ed abituale dalla S.r.l. Intervemp fiduciaria e di revisione assoggettata a liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 28 marzo 1990;

Rilevato che la Kit Leasing S.p.a. risulta essere controllante indiretta della Intervemp S.r.l. fiduciaria e di revisione in quanto unico socio della Società Intemp S.r.l. a sua volta controllante la S.r.l. Intervemp fiduciaria e di revisione con una partecipazione dell'80% del suo capitale sociale;

Rilevato che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi le due società sono state sottoposte a direzione unitaria in quanto il sig. Sante Troffei risulta essere stato rispettivamente amministratore unico della S.p.a. Kit Leasing ed amministratore delegato della S.r.l. Intervemp fiduciaria e di revisione;

Verificata pertanto la sussistenza delle fattispecie previste all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1) La società S.p.a. Kit Leasing, con sede in Torino, via Beaumont n. 10, costituitasi il 2 novembre 1981 ed iscritta nel registro delle imprese di Torino al n. 5103/81, avente ad oggetto attività di locazione sotto qualsiasi forma di beni mobili anche registrati ed immobili, nonché il commercio di autoveicoli, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2) Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, studio: viale Brigata Bisagno, 14/4, Genova.

3) Alla predetta procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano (Cuneo) il 14 settembre 1943, domiciliato in Torino, corso Matteotti, 21, in qualità di presidente;

Crastolla prof. avv. Fernando, nato il 27 aprile 1935, studio legale: via di Porta Pinciana, 14, Roma;

Leone dott. Roberto, nato a Roma il 7 giugno 1935, residente in Roma, via Lago di Lesina, 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2505

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 giugno 1991.

Modalità per il coordinato accesso ai mutui da parte dei comuni impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 74, che prevede il concorso dello Stato, in misura da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, entro il limite massimo di 12 punti percentuali nell'ammortamento dei mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento delle opere;

Ritenuto che i mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni;

Atteso che il contributo statale è disposto in misura costante per tutto il perido di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato;

Considerato che, allo scopo di assicurare il più proficuo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le predette finalità, si rende necessario prevedere idonee modalità per il coordinato accesso ai mutui da parte dei comuni interessati, che tengano conto delle dimensioni dei rispettivi programmi di intervento e dei volumi di finanziamento occorrenti;

Considerato altresì che, in vista di una sollecita applicazione della provvidenza legislativa, è anche opportuno individuare gli istituti di credito più idonei ad operare nello specifico settore;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 74, sono contratti dai comuni interessati con gli istituti e le sezioni che operano nel medio e lungo termine, nel rispetto delle norme legislative e statutarie che ne disciplinano l'attività.

I mutui debbono essere assunti nel secondo semestre di ciascun anno.

Art. 2.

I mutui hanno durata quindicennale e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per i mutui agli enti locali.

L'ammortamento decorre per l'intero ammontare del mutuo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.

Gli eventuali interessi di pre-ammortamento, da riconoscere solo sulle somme effettivamente utilizzate, saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Art. 3.

I mutui di cui al precedente art. 1 potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

Art. 4.

Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato — ovvero l'equivalente semestrale — è costituita:

a) dal valore del parametro finanziario determinato in base all'art. 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1991, relativo al tasso di interesse da applicarsi ai mutui agli enti locali effettuati ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) da una commissione annuale aggiuntiva pari allo 0,80 a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni.

Art. 5.

Al fine di consentire al Ministero del tesoro di predisporre apposito piano di riparto delle disponibilità, i comuni interessati dovranno trasmettere allo stesso Ministero, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la documentazione relativa ai programmi esecutivi nei quali sono impegnati e la relativa copertura finanziaria, con l'indicazione dei finanziamenti ancora occorrenti, eventualmente anche per la quota di spesa posta a carico delle regioni, in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni, e dei presumibili tempi tecnici di realizzazione delle opere.

Art. 6.

Entro i successivi novanta giorni il Ministro del tesoro approverà con proprio decreto il piano di riparto, determinando per ciascun comune la quota di mutuo ammessa alle agevolazioni.

Art. 7.

La misura del concorso statale annuo sarà stabilita con successivo decreto in relazione all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi all'agevolazione e tenuto conto della spesa annua destinata alla concessione del contributo.

Con lo stesso decreto di cui al precedente comma saranno determinate le modalità per l'erogazione del concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2504

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 5 giugno 1991.

Convocazione del collegio per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato la composizione e i compiti del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Visto, in particolare, il secondo comma, lettera *e)*, del predetto articolo;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato il 17 aprile 1991 a riguardo di questioni interpretative concernenti la ripartizione dei seggi tra le diverse qualifiche e il possesso dei requisiti di eleggibilità in relazione alla convocazione dei comizi elettorali;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dal menzionato parere del Consiglio di Stato;

Considerato, pertanto, che occorre procedere all'elezione di un presidente di sezione, di sette consiglieri, di un primo referendario e di un referendario, in relazione all'effettiva consistenza numerica dei magistrati delle diverse qualifiche, quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio 1991;

Visto l'art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, richiamato dall'art. 10, comma 10, della menzionata legge n. 117/88, relativo alle cause di ineleggibilità;

Considerato che fanno parte dell'unico collegio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data fissata per le elezioni, con la sola esclusione di quelli ai quali sono state inflitte le sanzioni disciplinari previste dall'art. 8 della menzionata legge n. 186/82;

Decreta:

È convocato per i giorni 12 luglio 1991, dalle ore 9 alle ore 21 e 13 luglio 1991, dalle ore 9 alle ore 14, in Roma, viale Mazzini, 107, nell'aula delle sezioni riunite, il collegio per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1991

Il Presidente: CARBONE

91A2559

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 4 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, con cui è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto atto in cui è detto che presso l'Università degli studi di Ancona è costituita, tra le altre, la facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 con cui si modifica l'ordinamento della facoltà di ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea della facoltà di ingegneria ed in particolare la tabella XXIX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1651;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 con il quale si impone alle università di adeguare l'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria e l'ordinamento dei suoi corsi di laurea;

Vista la delibera adottata dalla facoltà di ingegneria nella seduta del 10 gennaio 1990 con il quale si provvede a quanto sopra e la nota esplicativa della predetta facoltà, n. 478 dell'11 aprile 1990 esecutiva della delibera adottata dalla facoltà di ingegneria nella seduta del 28 marzo 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 903 del 24 aprile 1990 con la quale si esprime parere favorevole alla modifica statutaria in questione;

Vista la delibera del senato accademico in data 24 aprile 1990 con cui si propone la modifica di cui sopra;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1990 con cui viene espresso parere favorevole alla modifica di statuto con il riordino dei corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria meccanica, ingegneria elettronica e con l'attivazione del nuovo corso di laurea in ingegneria edile e la possibilità di attivare nell'ambito del corso di laurea in ingegneria elettronica anche gli indirizzi in telecomunicazioni e informatica;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di ingegneria del 27 febbraio 1991 con cui viene definito il nuovo statuto della facoltà in accordo con le indicazioni stabilite dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 26 marzo 1991 con la quale viene espresso parere favorevole alla modifica di cui sopra;

Vista la delibera del senato accademico del 27 marzo 1991 con cui viene proposta la sopracitata modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona è così modificato:

a) il titolo III - facoltà di ingegneria attualmente in vigore è sostituito integralmente con il testo descritto in allegato (allegato 1 - parte integrante del presente decreto);

b) la numerazione progressiva degli articoli dello statuto sono modificati sulla base del nuovo testo del titolo III.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 4 aprile 1991

Il rettore: BRUNI

ALLEGATO 1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA
STATUTO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

TITOLO III

Art. 1.

La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria civile (adeguata ai nuovi ordinamenti di ingegneria - N.O.I.);

2) la laurea in ingegneria edile (c.l. di nuova istituzione ai sensi dei N.O.I.);

3) la laurea in ingegneria elettronica (adeguata ai N.O.I.);

4) la laurea in ingegneria meccanica (adeguata ai N.O.I.);

5) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio (adeguata ai N.O.I.);

La durata degli studi dei corsi di laurea è fissata in cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea sono articolati in indirizzi, secondo l'elenco sottoindicato e possono ulteriormente essere articolati in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE.

Indirizzi:

1) geotecnica;
2) idraulica;
3) strutture;
4) trasporti.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA.

Indirizzi:

1) biomedica;
2) calcolatori elettronici;
3) controlli automatici;
4) microelettronica;
5) telecomunicazioni.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA.

Indirizzi:

1) automazione industriale e robotica;
2) costruzioni;
3) energia;
4) materiali;
5) produzione.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO.

Indirizzi:

1) ambiente;
2) difesa del suolo;
3) pianificazione e gestione territoriale.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di dottore in ingegneria con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 2.

Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestri e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di addestramento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da 80-120 ore di attività didattiche, possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituiti da 40-60 ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità. Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno da due, o al più da tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo art. 3, e superato i relativi esami per un numero minimo di 29 annualità per tutti i corsi di laurea in ingegneria.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato gli esami relativi al seguente numero di annualità: 0 per l'iscrizione al secondo anno, 0 per l'iscrizione al terzo anno, 0 per l'iscrizione al quarto anno, 0 per l'iscrizione al quinto anno.

Durante il primo triennio lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, da scegliersi da parte dello studente in una lista predisposta dal consiglio di facoltà, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di uno o più elaborati attinenti le materie del corso di laurea svolti sotto il controllo di uno o più relatori e con le modalità stabilite dal competente consiglio di corso di laurea.

Art. 3.

Il consiglio di facoltà, predispone annualmente, su proposta del competente consiglio di laurea, il manifesto annuale degli studi, che costituisce il piano di studio ufficiale. Tale manifesto stabilisce:

quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 1, e quali orientamenti sono attivati;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) scelti tra quelli specificati nel successivo art. 5 e che costituiscono le annualità indicate dalle tabelle *B*, *C* e *D* della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989, *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 (annualità che vengono richiamate nel successivo art. 4), tenendo conto dei numeri minimi indicati all'undicesimo comma dell'art. 5 della stessa tabella XXIX;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) scelti tra quelli specificati nel successivo art. 5 e che costituiscono le annualità caratterizzanti gli indirizzi attivati, in numero non inferiore a tre per ciascun indirizzo;

le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al quinto comma del precedente art. 2, precisando quali siano obbligatorie, e quali (eventualmente raggruppate in distinti orientamenti) siano a scelta dello studente.

Tali annualità, fino ad un massimo di due, possono essere determinate tenendo conto di quanto previsto dal quarto comma del precedente art. 2;

la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al terzo comma del precedente art. 2;

la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri, nonché le propedeuticità tra i corsi e i relativi esami.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello previsto nel manifesto annuale degli studi predisposto dalla facoltà, purché nell'ambito delle discipline attivate presso l'Università di Ancona. Detto piano viene sottoposto al competente consiglio di corso di laurea per l'eventuale approvazione.

Art. 4.

Elenco delle annualità indicate nella tabelle *B*, *C* e *D* della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989, *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, con l'indicazione dei raggruppamenti disciplinari dai quali possono essere tratti gli insegnamenti relativi.

INGEGNERIA CIVILE

TABELLA *B*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A021	Analisi matematica - A012 Geometria - A030 Fisica matematica - A022 Calcolo delle probabilità - P041 Statistica	4
B011	Fisica generale	2
I250	Sistemi di eleborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
I150	Estimo -I270 Ingegneria economico-gestionale - P012 Economia politica	1

TABELLA *C*.1

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H110	Disegno	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
H081	Architettura tecnica	1
I050	Fisica tecnica	1
I140	Chimica applicata, scienza e Tecn. dei materiali	1

TABELLA *D*.1.1

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H072	Tecnica delle costruzioni	2
H060	Geotecnica	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1
H030	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H050	Topografia e cartografia	1
H040	Trasporti	0,5
H143	Tecnica urbanistica	0,5

Indirizzo idraulica

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	2
H020	Ingegneria sanitaria ambientale	1
D022	Geologia applicata	0,5
N140	Materie giuridiche	0,5

Indirizzo geotecnica

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H060	Geotecnica	2
D022	Geologia applicata	1
D022	Geologia applicata	0,5
N140	Materie giuridiche	0,5

Indirizzo strutture

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H071	Scienza delle costruzioni	1
H072	Tecnica delle costruzioni	2
D022	Geologia applicata	0,5
N140	Materie giuridiche	0,5

Indirizzo trasporti

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H030	Strade ferrovie ed aeroporti	2
H040	Trasporti	1
D022	Geologia applicata	0,5
N140	Materie giuridiche	0,5

INGEGNERIA EDILE

TABELLA *B*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A021	Analisi matematica - A012 Geometria - A030 Fisica matematica - A041 Analisi numerica e matematica applicata - A022 Calcolo delle probabilità - P041 Statistica	4
B011	Fisica generale	2
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo - I270 Ingegneria economico-gestionale	1

TABELLA *C*.1

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H110	Disegno	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
H081	Architettura tecnica	1
I050	Fisica tecnica	1
I140	Chimica applicata, scienze e tecn. dei materiali	1

TABELLA *D*.1.2

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H060	Geotecnica	1
H072	Tecnica delle costruzioni	2
H082	Progettazione edilizia - H100 Composizione architetto-ca	2
	ria dell'architettura	2
H143	Tecnica urbanistica	1
H081	Architettura tecnica - H083 Produzione edilizia	1

INGEGNERIA ELETTRONICA

TABELLA *B*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A021	Analisi matematica - A012 Geometria - A011 Algebra e logica matematica - A030 Fisica matematica - A041 Analisi numerica e matematica applicata - A022 Calcolo delle probabilità - P041 Statistica	4
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale - B030 Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo - I270 Ingegneria economico-gestionale - P012 Economia politica	1

TABELLA *C*.2

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H071	Scienza delle costruzioni - I042 Macchine e sistemi energetici	1
I050	Fisica tecnica - I070 Meccanica applicata alle macchine	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA *D*.2.2

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I200	Misure elettriche ed elettroniche - I240 Automatica	1
I210	Elettronica - I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

INGEGNERIA MECCANICA

TABELLA *B*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A021	Analisi matematica	2
A012	Geometria	1
A030	Fisica matematica	1
B011	Fisica generale	2
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	1

TABELLA *C*.3

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H071	Scienza delle costruzioni	1
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I050	Fisica tecnica	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche - I180 Macchine ed azionamenti elettrici	1
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecn. dei materiali - I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione	1

TABELLA *D*.3.5

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I090	Disegno industriale	1
H011	Idraulica - I030 Fluidodinamica	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I110	Impianti industriali meccanici	1
I060	Misure meccaniche e termiche	1

Indirizzo automazione industriale e robotica

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
I070	Meccanica applicata alle macchine - I060 Misure meccaniche e termiche	1
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I210	Elettronica - I240 Automatica - A041 Analisi numerica e matematica applicata - I090 Disegno industriale	2

Indirizzo costruzioni

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine - I060 Misure meccaniche e termiche	2
I130	Metallurgia	1

Indirizzo energia

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
I042	Macchine e sistemi energetici	2
I050	Fisica tecnica - I110 Impianti industriali meccanici	2

Indirizzo materiali

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
I140	Chimica applicata, scienze e tecnologia dei materiali	1
I130	Metallurgia	2
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione - I140 Chimica applicata, scienza e tecnologie dei materiali	1

Indirizzo produzione

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione - I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine - I042 Macchine e sistemi energetici - I060 Misure meccaniche e termiche	2
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali - I110 Impianti industriali meccanici - I050 Fisica tecnica	2

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

TABELLA *B*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A021	Analisi matematica	2
A012	Geometria	1
A030	Fisica matematica - P041 Statistica - A022 Calcolo delle probabilità	1
B011	Fisica generale	2
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo - I270 Ingegneria economico-gestionale - P012 Economia politica	1

TABELLA *E*.2

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H110	Disegno	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
D022	Geologia applicata	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime - H020 Ingegneria sanitaria-ambientale - I153 Impianti chimici	2
I050	Fisica tecnica	1
H060	Geotecnica	1
H050	Topografia e cartografia	1
H143	Tecnica urbanistica	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecn. dei materiali - E031 Biologia generale ed ecologia	1

Indirizzo ambiente

Per l'indirizzo ambiente sono obbligatorie 3 annualità tra i seguenti raggruppamenti:

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
D022	Geologia applicata	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	2

Indirizzo difesa del suolo

Per l'indirizzo difesa del suolo sono obbligatorie 3 annualità tra i seguenti raggruppamenti:

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H060	Geotecnica	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	1

Indirizzo pianificazione e gestione territoriale

Per l'indirizzo pianificazione e gestione territoriale sono obbligatorie le seguenti 3 annualità tra i seguenti raggruppamenti:

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H141	Analisi e pianificazione urbanistica	1
H142	Progettazione urbanistica	1
H030	Strade ferrovie e aeroporti	1

Art. 5.

Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà e che sono parte di quelli specificati nella tabella *F* della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989, *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989.

A011 - Algebra e logica matematica
1 Algebra
2 Algebra ed elementi di geometria

A012 - Geometria
1 Geometria
2 Geometria descrittiva
3 Geometria differenziale
4 Geometria e algebra
5 Teoria dei grafi

A021 - Analisi matematica
1 Analisi funzionale
2 Analisi matematica
3 Calcolo delle variazioni
4 Metodi matematici per l'ingegneria
5 Teoria delle funzioni
6 Teoria matematica dei controlli

A022 - Calcolo delle probabilità
1 Calcolo delle probabilità
2 Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici
3 Statistica matematica
4 Teoria dei giochi e delle decisioni
5 Teoria dell'affidabilità

A030 - Fisica matematica
1 Calcolo tensoriale e meccanica del continuo
2 Fisica matematica
3 Meccanica analitica
4 Meccanica razionale
5 Meccanica superiore per ingegneri
6 Sistemi dinamici

A041 - Analisi numerica e matematica applicata
1 Analisi numerica
2 Calcolo numerico
3 Calcolo numerico e programmazione numerica
4 Metodi numerici per l'ingegneria
5 Matematica applicata

A042 - Ricerca operativa
1 Algoritmi di ottimizzazione
2 Applicazioni della ricerca operativa
3 Modelli di sistemi di produzione
4 Modelli di sistemi di servizio
5 Modelli logistici
6 Modelli per il supporto alle decisioni
7 Modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi
8 Modelli per la pianificazione territoriale
9 Ottimizzazione
10 Ottimizzazione combinatoria
11 Programmazione matematica
12 Ricerca operativa
13 Simulazione

B014 - Fisica generale
1 Fisica (limitatamente a: ingegneria)
2 Fisica superiore
3 Metrologia
4 Ottica elettronica
5 Sperimentazione fisica
6 Strumentazione fisica

B020 - Fisica teorica e metodi matematici della fisica
1 Istituzioni di meccanica quantistica
2 Meccanica statistica

B030 - Struttura della materia
1 Elettronica quantistica
2 Fisica atomica
3 Fisica degli stati condensati
4 Fisica dei laser
5 Fisica dei plasmi
6 Fisica dei semiconduttori
7 Fisica delle basse temperature
8 Fisica delle superfici
9 Fisica dello stato solido
10 Gas ionizzati
11 Ottica
12 Struttura della materia
13 Superconduttività

C050 - Chimica organica
1 Chimica organica

C060 - Chimica
1 Applicazioni di chimica e chimica analitica
2 Chimica (limitatamente a: ingegneria)
3 Sperimentazioni di chimica

C100 - Chimica delle fermentazioni
1 Biochimica industriale
2 Microbiologia industriale

D012 - Geologia stratigrafica e strutturale
1 Geologia
2 Geologia degli idrocarburi
3 Litologia e geologia

D022 - Geologia applicata
1 Geoingegneria ambientale
2 Geologia applicata
3 Geologia applicata alla difesa del suolo
4 Geologia applicata alla pianificazione territoriale
5 Geologia applicata alle aree sismiche
6 Geomorfologia applicata e stabilità dei versanti
7 Idrogeologia applicata
8 Materiali naturali da costruzione
9 Rilevamento geologico-tecnico

D042 - Geofisica applicata
1 Carotaggi geofisici
2 Geofisica applicata
3 Geofisica di produzione
4 Geofisica marina
5 Geofisica mineraria
6 Geofisica nucleare
7 Prospezioni geofisiche
8 Sismica applicata
9 Sismologia applicata
10 Trattamento dei segnali geofisici

D043 - Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione
1 Fisica dell'atmosfera
2 Meteorologia
3 Navigazione aerea

E031 - Biologia generale ed ecologia
1 Ecologia applicata all'ingegneria
2 Elementi di ecologia

E052 - Biologia applicata
1 Biologia generale

E060 - Fisiologia umana
1 Elementi di fisiologia (limitatamente a: ingegneria)
2 Fisiologia umana

E090 - Anatomia umana e istologia
1 Anatomia umana
2 Neuroanatomia

F221 - Igiene generale ed applicata
1 Igiene dell'ambiente e del territorio

G052 - Industrie agrarie e microbiologia agraria
1 Tecnologie alimentari

H011 - Idraulica
1 Dinamica della turbolenza
2 Idraulica
3 Idraulica ambientale
4 Idraulica dei mezzi porosi
5 Idraulica fluviale
6 Idraulica numerica
7 Idrodinamica
8 Idroelasticità
9 Meccanica dei fluidi
10 Misure e controlli idraulici
11 Modellistica idraulica

H012 - Costruzioni idrauliche e marittime
1 Acquedotti e fognature
2 Bonifica e irrigazione
3 Bonifiche e sistemazioni idrauliche
4 Costruzioni idrauliche
5 Gestione dei sistemi idraulici
6 Gestione delle risorse idriche
7 Idrologia sotterranea
8 Idrologia tecnica
9 Impianti speciali idraulici
10 Infrastrutture idrauliche
11 Protezione idraulica del territorio
12 Sistemazione dei bacini idrografici
13 Tecnica dei lavori idraulici
14 Costruzioni in mare aperto
15 Costruzioni marittime
16 Idraulica marittima e costiera
17 Idrovie
18 Ingegneria portuale
19 Regime e protezione dei litorali

H020 - Ingegneria sanitaria-ambientale
1 Dinamica degli inquinanti
2 Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente
3 Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale
4 Impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale
5 Impianti di trattamento degli effluenti gassosi
6 Impianti di trattamento dei rifiuti solidi
7 Impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento
8 Impianti di trattamento delle acque di rifiuto
9 Impianti di trattamento sanitario-ambientali
10 Ingegneria sanitaria-ambientale
11 Tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale

H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti
1 Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti
2 Costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali
3 Gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie
4 Impianti e cantieri viari
5 Infrastrutture aeroportuali
6 Infrastrutture di viabilità e trasporto
7 Infrastrutture ferroviarie
8 Infrastrutture per trasporti speciali
9 Infrastrutture viarie
10 Infrastrutture viarie nelle aree metropolitane
11 Principi di progettazione delle infrastrutture viarie
12 Progetto di strade, ferrovie ed aeroporti
13 Sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali
14 Tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali
15 Viabilità rurale

H040 - Trasporti
1 Esercizio dei sistemi di trasporto
2 Pianificazione dei trasporti
3 Progettazione di sistemi di trasporto
4 Sistemi di trazione
5 Sistemi ferroviari
6 Tecnica ed economia dei trasporti
7 Teoria dei sistemi di trasporto
8 Teoria e tecnica della circolazione
9 Terminali e impianti di trasporto
10 Trasporti aerei
11 Trasporti per vie d'acqua
12 Trasporti speciali
13 Trasporti urbani e metropolitani

H050 - Topografia e cartografia
1 Cartografia numerica
2 Cartografia tematica
3 Fotogrammetria
4 Fotogrammetria applicata
5 Fotogrammetria e fotointerpretazione
6 Geodesia
7 Misure geodetiche
8 Telerilevamento
9 Topografia
10 Topografia agraria e forestale
11 Topografia geologica
12 Trattamento delle osservazioni

H060 - Geotecnica
1 Consolidamento dei terreni
2 Costruzioni di materiali sciolti
3 Costruzioni in sotterraneo
4 Dinamica delle terre e delle rocce
5 Fondazioni
6 Geotecnica
7 Geotecnica marina
8 Geotecnica nella difesa del territorio
9 Indagini e controlli geotecnici
10 Meccanica delle rocce
11 Meccanica delle terre
12 Opere di sostegno
13 Principi di geotecnica
14 Stabilità dei pendii

H071 - Scienza delle costruzioni
1 Analisi computazionale delle strutture
2 Calcolo anelastico e a rottura delle strutture
3 Dinamica delle strutture
4 Instabilità delle strutture
5 Meccanica dei materiali e della frattura
6 Meccanica dei solidi
7 Ottimizzazione delle strutture
8 Scienza delle costruzioni
9 Sicurezza strutturale
10 Sperimentazione dei materiali e delle strutture
11 Statica
12 Teoria delle strutture

H072 - Tecnica delle costruzioni
1 Calcolo automatico delle strutture
2 Consolidamento delle costruzioni
3 Costruzione di ponti
4 Costruzioni in acciaio
5 Costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso
6 Costruzioni in zona sismica
7 Progetto di strutture
8 Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni
9 Strutture di fondazione
10 Strutture prefabbricate
11 Strutture speciali
12 Tecnica delle costruzioni

H081 - Architettura tecnica
1 Architettura tecnica
2 Architettura tecnica e tipologie edilizie
3 Edilizia industriale
4 Elementi di architettura tecnica
5 Industrializzazione dell'edilizia
6 Progettazione ambientale e servizi tecnologici
7 Progettazione degli elementi costruttivi
8 Progettazione edile assistita
9 Progettazione per l'edilizia industrializzata
10 Recupero e conservazione degli edifici

H082 - Progettazione edilizia
1 Architettura del legno
2 Architettura delle grandi strutture
3 Architettura e composizione architettonica
4 Architettura e urbanistica tecniche
5 Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici
6 Documentazione architettonica
7 Elementi di progettazione edile
8 Progettazione dei componenti prefabbricati
9 Progettazione integrale
10 Progetti edili
11 Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio

H083 - Produzione edilizia
1 Cantieri edili
2 Costruzioni edili
3 Ergotecnica edile
4 Gestione del processo edilizio
5 Impianti tecnici dell'edilizia
6 Organizzazione del cantiere
7 Programmazione e costi per l'edilizia
8 Servizi tecnologici negli edifici
9 Tecnica di cantiere e produttività
10 Tecniche della produzione edilizia
11 Tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili
12 Tecniche edilizie nei Paesi in via di sviluppo
13 Tecniche per il recupero edilizio
14 Tecnologia degli elementi costruttivi

H100 - Composizione architettonica
1 Architettura e composizione architettonica
2 Composizione architettonica

H110 - Disegno
1 Applicazioni di geometria descrittiva
2 Disegno
3 Disegno automatico
4 Disegno civile
5 Disegno edile
6 Metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio
7 Rappresentazione della realtà territoriale ed urbana
8 Tecniche della rappresentazione
9 Unificazione e disegno

H120 - Storia dell'architettura
1 Storia dell'architettura
2 Storia dell'architettura e dell'urbanistica
3 Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura

H130 - Restauro
1 Conservazione edilizia e tecnologia del restauro
2 Consolidamento e adattamento degli edifici
3 Restauro
4 Restauro tecnico degli edifici
5 Tecnica del restauro
6 Tecnica del restauro urbano

H141 - Analisi e pianificazione urbanistica
1 Elementi di pianificazione territoriale
2 Pianificazione territoriale

H142 - Progettazione urbanistica
1 Composizione urbanistica
2 Urbanistica

H143 - Tecnica urbanistica
1 Difesa e recupero urbanistico dell'ambiente
2 Elementi di tecnica urbanistica
3 Ingegneria del territorio
4 Ingegneria dell'ambiente costruito
5 Innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali
6 Modelli matematici per l'urbanistica
7 Pianificazione e gestione delle aree metropolitane
8 Tecnica urbanistica
9 Tecniche di analisi urbane e territoriali
10 Tecniche di gestione del territorio
11 Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica

H150 - Estimo
1 Economia ed estimo ambientale
2 Economia ed estimo civile
3 Economia ed estimo industriale
4 Estimo
5 Estimo aeronautico
6 Estimo navale

I011 - Architettura navale
1 Architettura navale
2 Architettura navale sperimentale
3 Arte navale
4 Dinamica dei mezzi marini non convenzionali
5 Geometria dei galleggianti
6 Governo della nave
7 Progettazione dei mezzi offshore
8 Progettazione dell'elica
9 Progettazione navale assistita
10 Progetto della nave
11 Progetto di navi a sostentamento idrodinamico
12 Statica della nave
13 Tenuta della nave al mare

I012 - Costruzioni navali
1 Allestimento navale
2 Cantieri navali
3 Costruzioni navali
4 Dinamica delle strutture navali e marine
5 Esercizio della nave
6 Imbarcazioni da diporto
7 Mezzi sottomarini
8 Navi mercantili
9 Navi militari
10 Navi speciali
11 Piattaforme galleggianti e semisommergibili
12 Sicurezza della nave
13 Strutture offshore
14 Tecnologia delle costruzioni navali

I013 - Impianti navali
1 Apparecchiature e strumenti di bordo
2 Condotta automatica degli impianti navali
3 Impianti ausiliari navali
4 Impianti di propulsione navale
5 Impianti di propulsione non convenzionali
6 Impianti nucleari navali
7 Impiantistica dei mezzi offshore
8 Progetto di impianti di propulsione navale
9 Progetto di impianti nucleari navali

I021 - Meccanica del volo
1 Dinamica del volo
2 Dinamica del volo dell'elicottero
3 Dinamica del volo spaziale
4 Meccanica del volo
5 Meccanica del volo dell'elicottero
6 Meccanica del volo spaziale
7 Progetto generale di velivoli
8 Sperimentazione di volo
9 Tecniche di simulazione del volo

I022 - Costruzioni e strutture aerospaziali
1 Aeroelasticità applicata
2 Costruzioni aeronautiche
3 Costruzioni spaziali
4 Progettazione di strutture aerospaziali
5 Progetto di aeromobili
6 Progetto di elicotteri
7 Sperimentazione di strutture aeronautiche
8 Sperimentazione di strutture spaziali
9 Strutture aeronautiche
10 Strutture e materiali aerospaziali
11 Strutture spaziali
12 Tecnologie delle costruzioni aeronautiche
13 Tecnologie delle costruzioni spaziali

1023 - Impianti e sistemi aerospaziali
1 Astrodinamica dei sistemi aerospaziali
2 Impianti aeronautici
3 Impianti aerospaziali
4 Impianti e servomeccanismi aeronautici
5 Impianti e sperimentazione aerospaziale
6 Progetto dei sistemi aerospaziali
7 Servosistemi aerospaziali
8 Sistemi aerospaziali
9 Sistemi aerospaziali di telerilevamento
10 Sistemi di controllo termico aerospaziale
11 Sistemi di guida e navigazione aeronautici e aeromissilistici
12 Sistemi di telemisura aerospaziali
13 Strumentazione aeronautica
14 Strumentazione aerospaziale

1030 - Fluidodinamica
1 Aeroacustica
2 Aerodinamica
3 Aerodinamica degli aeromobili
4 Aerodinamica dei rotori
5 Aerodinamica sperimentale
6 Dinamica dei gas rarefatti
7 Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica
8 Fluidodinamica
9 Fluidodinamica ambientale
10 Fluidodinamica dei sistemi naturali
11 Fluidodinamica numerica
12 Fluidodinamica sperimentale
13 Gasdinamica
14 Principi di aeroelasticità
15 Termofluidodinamica

1041 - Propulsione aerospaziale
1 Combustione nei sistemi propulsivi
2 Diagnostica dei propulsori
3 Dinamica e controllo dei propulsori
4 Endoreattori
5 Fluidodinamica dei sistemi propulsivi
6 Fluidodinamica delle turbomacchine
7 Impianti propulsivi aeronautici
8 Missilistica
9 Motori per aeromobili
10 Propulsione aerospaziale
11 Propulsori astronautici
12 Sistemi di propulsione missilistica
13 Sperimentazione sui propulsori

1042 - Macchine e sistemi energetici
1 Combustione e gasdinamica delle macchine
2 Conversione dell'energia
3 Dinamica e controllo delle macchine
4 Energetica applicata
5 Fluidodinamica delle macchine
6 Macchine
7 Macchine marine
8 Macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore
9 Modelli delle macchine
10 Motori a combustione interna
11 Motori termici per trazione
12 Oleodinamica e pneumatica
13 Progetto di macchine
14 Sperimentazione sulle macchine
15 Turbomacchine
16 Centrali termiche
17 Collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori
18 Diagnostica degli impianti motori
19 Generatori di vapore
20 Gestione delle macchine e dei sistemi energetici
21 Impianti di potenza per applicazioni spaziali
22 Impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico
23 Impiego industriale dell'energia
24 Interazione fra le macchine e l'ambiente
25 Macchine e sistemi energetici speciali
26 Modellistica e simulazione degli impianti motori
27 Sistemi energetici
28 Sistemi propulsivi
29 Tecnologie delle energie rinnovabili

1050 - Fisica tecnica
1 Criogenia
2 Energetica
3 Fisica tecnica
4 Gestione dell'energia
5 Impianti termotecnici
6 Misure e regolazioni termofluidodinamiche
7 Modelli per la termotecnica
8 Proprietà termofisiche dei materiali
9 Tecnica del freddo
10 Termocinetica alle alte temperature
11 Termodinamica applicata
12 Termofluidodinamica applicata
13 Termofluidodinamica dei sistemi naturali
14 Termotecnica
15 Trasmissione del calore
16 Acustica applicata
17 Climatologia dell'ambiente costruito
18 Energie rinnovabili per uso termico
19 Fisica tecnica ambientale
20 Gestione dei servizi energetici
21 Gestione delle risorse energetiche nel territorio
22 Illuminotecnica
23 Impianti speciali di climatizzazione
24 Impianti tecnici
25 Misure fisico-tecniche e regolazioni
26 Modelli per il controllo ambientale
27 Sistemi energetici integrati
28 Tecnica del controllo ambientale
29 Termofisica dell'edificio

1060 Misure meccaniche e termiche
1 Fondamenti della misurazione
2 Metrologia generale meccanica
3 Misure e controlli sui sistemi meccanici
4 Misure e controllo di qualità nella produzione meccanica
5 Misure e strumentazioni industriali

6 Misure meccaniche, termiche e collaudi
7 Misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici
8 Misure termiche e regolazione
9 Norme e procedure di qualificazione meccanica
10 Sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche
11 Sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie
12 Sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche
13 Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche

I070 - Meccanica applicata alle macchine
1 Analisi assistita di sistemi meccanici
2 Automazione a fluido
3 Controllo delle vibrazioni e del rumore
4 Diagnostica dei sistemi meccanici
5 Elementi di meccanica teorica e applicata
6 Meccanica applicata alle macchine
7 Meccanica degli azionamenti
8 Meccanica dei robot
9 Meccanica del veicolo
10 Meccanica delle macchine automatiche
11 Meccanica delle vibrazioni
12 Meccatronica
13 Modellistica e simulazione dei sistemi meccanici
14 Progettazione meccanica funzionale
15 Regolazione e controllo dei sistemi meccanici
16 Sperimentazione sui sistemi meccanici
17 Teoria e tecnica della lubrificazione
18 Tribologia

I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1 Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche
2 Comportamento meccanico dei materiali
3 Costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici
4 Costruzione di macchine
5 Costruzione di macchine automatiche e robot
6 Costruzione di macchine motrici
7 Costruzioni meccaniche di precisione
8 Elementi costruttivi delle macchine
9 Garanzia della qualità nella costruzione delle macchine
10 Ottimizzazione delle costruzioni meccaniche
11 Principi e metodologie della progettazione meccanica
12 Progettazione assistita di strutture meccaniche
13 Progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico
14 Progettazione e costruzione di macchine speciali
15 Progettazione meccanica con materiali non convenzionali
16 Tecnica delle costruzioni meccaniche
17 Analisi sperimentale delle tensioni
18 Collaudo delle costruzioni meccaniche
19 Controlli non distruttivi
20 Controllo di qualità
21 Diagnostica strutturale
22 Meccanica dei materiali
23 Meccanica sperimentale
24 Costruzione di autoveicoli
25 Costruzione di macchine agricole
26 Costruzione di macchine movimento terra
27 Costruzione di materiale ferroviario
28 Costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri
29 Costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti
30 Costruzioni automobilistiche
31 Dinamica del veicolo
32 Progettazione degli elementi dell'autotelaio
33 Progetto del trattore agricolo
34 Progetto delle carrozzerie
35 Sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo

I090 - Disegno industriale
1 Disegno assistito dal calcolatore
2 Disegno di impianti e di sistemi industriali
3 Disegno di macchine
4 Disegno tecnico aerospaziale
5 Disegno tecnico industriale
6 Disegno tecnico navale
7 Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale
8 Fondamenti e metodi della progettazione industriale
9 Grafica computazionale tecnica
10 Metodi di comunicazione tecnica
11 Modellazione geometrica delle macchine
12 Normazione industriale ed ingegnerizzazione

I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
1 Gestione industriale della qualità
2 Macchine utensili
3 Modelli funzionali per l'industria meccanica
4 Plasticità e lavorazioni per deformazione plastica
5 Processi di produzione robotizzati
6 Produzione assistita da calcolatore
7 Programmazione e controllo della produzione meccanica
8 Sistemi integrati di produzione
9 Studi di fabbricazione
10 Tecnica della saldatura e delle giunzioni
11 Tecnologia meccanica
12 Tecnologie dei materiali non convenzionali
13 Tecnologie della produzione aeronautica
14 Tecnologie generali dei materiali
15 Tecnologie speciali

I110 - Impianti industriali meccanici
1 Ergotecnica
2 Gestione degli impianti industriali
3 Gestione dei progetti di impianto
4 Gestione della produzione industriale
5 Impianti di trasporto
6 Impianti industriali
7 Impianti meccanici
8 Impianti speciali
9 Logistica industriale
10 Progettazione degli impianti industriali
11 Servizi generali di impianto
12 Sicurezza dei sistemi di produzione
13 Sistemi di produzione automatizzati
14 Strumentazione industriale
15 Tecnologie industriali

I122 - Impianti nucleari
1 Dinamica e controllo degli impianti nucleari
2 Energetica e sistemi nucleari
3 Garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari
4 Impianti di separazione isotopica
5 Impianti nucleari
6 Ingegneria dei reattori nucleari a fusione
7 Ingegneria del nocciolo
8 Localizzazione dei sistemi energetici
9 Progetti e costruzioni nucleari
10 Protezione e sicurezza negli impianti nucleari
11 Regolazione ed esercizio degli impianti nucleari
12 Sicurezza e analisi di rischio
13 Tecnologia dei materiali nucleari
14 Tecnologie e applicazioni nucleari
15 Termofluidodinamica negli impianti nucleari
16 Termotecnica del reattore

I123 - Misure e strumentazione nucleare
1 Applicazioni degli isotopi
2 Dosimetria ed effetti delle radiazioni sui materiali
3 Metodi nucleari di analisi tecnologiche
4 Misure delle radiazioni e protezione
5 Misure e strumentazione nucleari
6 Radioprotezione
7 Rilevatori di radiazione. trasduttori e sensori
8 Sorgenti di radiazioni nucleari
9 Strumentazione e misure per gli impianti nucleari
10 Strumentazione e tecniche nucleari di rilevazione ambientale
11 Tecniche e misure nucleari per l'ingegneria

I130 - Metallurgia
1 Chimica metallurgica
2 Elettrometallurgia
3 Fonderia
4 Impianti metallurgici
5 Interazione metallo-ambiente
6 Materiali metallici
7 Metallurgia
8 Metallurgia dei metalli non ferrosi
9 Metallurgia fisica
10 Metallurgia meccanica
11 Metodologie metallurgiche e metallografiche
12 Scienza dei metalli
13 Siderurgia
14 Tecnologia dei materiali metallici
15 Tecnologie metallurgiche

I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1 Analisi strumentale e controllo dei materiali
2 Chimica applicata
3 Chimica applicata alla tutela dell'ambiente
4 Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti
5 Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali
6 Corrosione e protezione dei materiali
7 Scienza dei materiali
8 Scienza e tecnologia dei materiali
9 Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali
10 Scienza e tecnologia dei materiali ceramici
11 Scienza e tecnologia dei materiali compositi
12 Scienza e tecnologia dei materiali elettrici
13 Scienza e tecnologia dei materiali nucleari
14 Scienza e tecnologia dei vetri
15 Tecnologia dei materiali e chimica applicata
16 Chimica macromolecolare per l'ingegneria
17 Ingegneria dei materiali macromolecolari
18 Materiali polimerici
19 Materie plastiche
20 Principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari
21 Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre
22 Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri
23 Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica
24 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
25 Struttura dei materiali macromolecolari
26 Tecnologia dei polimeri

I151 - Chimica fisica applicata
1 Chimica delle superfici
2 Chimica fisica applicata
3 Chimica fisica dei materiali elettrici
4 Chimica fisica dei materiali solidi
5 Chimica fisica dei polimeri
6 Chimica fisica dei sistemi dispersi
7 Corrosione e protezione dei materiali metallici
8 Elettrochimica (limitatamente a: ingegneria)
9 Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche
10 Processi elettrochimici
11 Teoria della corrosione

I152 - Principi di ingegneria chimica
1 Cinetica chimica applicata
2 Elementi introduttivi di ingegneria chimica
3 Fenomeni di trasporto
4 Fluidodinamica dei sistemi multifase
5 Fondamenti dei processi di separazione
6 Meccanica dei fluidi non-newtoniani
7 Meccanismi e cinetica dei processi di combustione
8 Principi di ingegneria biochimica
9 Principi di ingegneria chimica
10 Principi di ingegneria chimica ambientale
11 Proprietà termodinamiche e di trasporto
12 Reattori biochimici
13 Reattori chimici
14 Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei
15 Termodinamica dell'ingegneria chimica

I153 - Impianti chimici
1 Affidabilità e sicurezza nell'industria di processo
2 Apparecchiature per il trattamento dei solidi
3 Combustione
4 Impianti biochimici
5 Impianti chimici

6 Impianti chimici e processi dell'industria alimentare
7 Impianti chimici nucleari
8 Impianti dell'industria di processo
9 Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti
10 Ingegneria chimica ambientale.
11 Progettazione di apparecchiature dell'industria chimica
12 Progettazione di reattori chimici
13 Strumentazione e controllo degli impianti chimici
14 Tecnica della sicurezza ambientale
15 Tecnica delle fermentazioni industriali

1154 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici
1 Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica
2 Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale
3 Analisi di sicurezza nell'industria di processo
4 Analisi e simulazione dei processi chimici
5 Automazione dei processi chimici
6 Dinamica e controllo dei processi chimici
7 Ottimizzazione dei processi chimici
8 Sperimentazione industriale e impianti pilota
9 Teoria dello sviluppo dei processi chimici

1155 - Chimica industriale
1 Catalisi industriale
2 Chimica industriale (limitatamente a: ingegneria)
3 Chimica industriale alimentare
4 Chimica industriale organica
5 Fondamenti di chimica industriale
6 Processi biologici industriali
7 Processi di produzione di materiali macromolecolari
8 Processi di separazione
9 Processi di trattamento degli effluenti inquinanti
10 Processi industriali della chimica fine
11 Processi industriali di ossidazione e di combustione
12 Sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici
13 Strumentazione industriale chimica
14 Tecnologia del petrolio e petrolchimica
15 Tecnologie chimiche speciali

1156 Ingegneria chimica biotecnologica
1 Analisi e simulazione dei processi biotecnologici
2 Bioconversioni industriali
3 Bioreattori industriali
4 Impianti biotecnologici
5 Principi di ingegneria biochimica
6 Processi biologici industriali
7 Processi biotecnologici ambientali
8 Processi chimici bioinorganici
9 Tecnica delle fermentazioni industriali
10 Tecnologie biochimiche industriali

1161 - Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime.
1 Arte mineraria
2 Cave e recupero ambientale
3 Costruzione di gallerie
4 Geostatistica mineraria
5 Gestione delle aziende estrattive
6 Impianti minerari
7 Ingegneria degli scavi
8 Opere in sotterraneo
9 Sicurezza e difesa ambientale nell'industria estrattiva
10 Strumentazione e controllo nelle miniere e negli scavi
11 Caratterizzazione tecnologica delle materie prime
12 Comminuzione dei materiali
13 Idrometallurgia
14 Impianti mineralurgici
15 Mineralurgia
16 Recupero delle materie prime secondarie
17 Strumentazione e controllo degli impianti mineralurgici
18 Trattamento dei fluidi
19 Trattamento dei solidi
20 Valorizzazione delle materie prime

1162 - Idrocarburi e fluidi endogeni
1 Impianti petroliferi e sicurezza
2 Ingegneria degli acquiferi
3 Ingegneria dei campi geotermici
4 Ingegneria dei giacimenti di idrocarburi
5 Ingegneria della perforazione e della produzione petrolifera in mare
6 Meccanica dei fluidi nel sottosuolo
7 Misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi
8 Produzione e trasporto degli idrocarburi
9 Tecnica dei sondaggi
10 Tecnica della perforazione petrolifera

1170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 Circuiti digitali
2 Circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali
3 Circuiti elettronici di potenza
4 Compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale
5 Elettromeccanica dei sistemi continui
6 Elettrotecnica
7 Magnetofluidodinamica applicata
8 Modelli numerici per l'ingegneria elettrica
9 Modellistica elettrica dei materiali
10 Plasmi e fusione termonucleare controllata
11 Principi di ingegneria elettrica
12 Progettazione automatica per l'ingegneria elettrica
13 Progetto automatico dei circuiti
14 Teoria dei circuiti
15 Teoria delle reti elettriche
16 Conversione diretta dell'energia
17 Costruzione di apparecchi elettrici.
18 Elettrotermia
19 Ingegneria dei materiali elettrici
20 Materiali per l ingegneria elettrica
21 Tecnica dei sistemi di isolamento elettrici
22 Tecnica delle alte tensioni
23 Tecnica ed economia dell'energia
24 Tecnologie dei plasmi
25 Tecnologie elettriche
26 Tecnologie elettromeccaniche
27 Tecnologie per la fusione termonucleare

1180 - Macchine ed azionamenti elettrici
1 Applicazioni industriali elettriche
2 Azionamenti elettrici
3 Azionamenti elettrici per l'automazione
4 Azionamenti per trazione elettrica
5 Conversione statica dell'energia elettrica
6. Costruzioni elettromeccaniche
7 Diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici
8 Elettronica industriale di potenza
9 Energetica elettrica
10 Macchine elettriche
11 Metodologie di progettazione di macchine elettriche
12 Modellistica dei sistemi elettromeccanici
13 Sensori ed attuatori elettrici
14 Sistemi elettronici di potenza
15 Tecnologie delle macchine elettriche

1190 - Sistemi elettrici per l'energia
1 Affidabilità dei sistemi elettrici
2 Automazione dei sistemi elettrici per l'energia
3 Diagnostica degli impianti elettrici
4 Impianti di produzione dell'energia elettrica
5 Impianti elettrici
6 Impianti elettrici a media e bassa tensione
7 Impianti elettrici ad alta tensione
8 Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia
9 Sistemi elettrici di bordo
10 Sistemi elettrici industriali
11 Sistemi elettrici per i trasporti
12 Sistemi elettrici per l'energia
13 Sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici
14 Tecnica della sicurezza elettrica
15 Tecnica ed economia dell'energia elettrica

1200 - Misure elettriche ed elettroniche
1 Affidabilità e controllo di qualità
2 Elaborazione di segnali e di informazioni di misura
3 Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica
4 Misure a iperfrequenze
5 Misure di compatibilità elettromagnetica
6 Misure e collaudo di macchine e impianti elettrici
7 Misure elettriche
8 Misure elettroniche
9 Misure in alta tensione
10 Misure per l'automazione e la produzione industriale
11 Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi
12 Misure su sistemi di trasmissione e telemisure
13 Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura
14 Sensori e trasduttori
15 Strumentazione elettronica di misura

1210 - Elettronica
1 Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici
2 Architettura dei sistemi integrati
3 Circuiti integrati a microonde
4 Dispositivi elettronici
5 Elaborazione elettronica di segnali e immagini
6 Elettronica applicata
7 Elettronica biomedica
8 Elettronica dei sistemi digitali
9 Elettronica delle microonde
10 Elettronica delle telecomunicazioni
11 Elettronica dello stato solido
12 Elettronica di potenza
13 Elettronica industriale
14 Elettronica quantistica
15 Microelettronica
16 Optoelettronica
17 Progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici
18 Strumentazione e misure elettroniche
19 Tecnologie e materiali per l'elettronica
20 Teoria dei circuiti elettronici

1220 - Campi elettromagnetici
1 Antenne
2 Applicazioni di potenza delle microonde
3 Campi elettromagnetici
4 Compatibilità elettromagnetica
5 Componenti e circuiti ottici
6 Elaborazione òttica dei segnali
7 Interazione bioelettromagnetica
8 Microonde
9 Misure a microonde
10 Ottica e interazioni
11 Progettazione automatica per l'elettromagnetismo
12 Progetto di circuiti a microonde
13 Propagazione
14 Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar
15 Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica

1230 - Telecomunicazioni
1 Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni
2 Comunicazioni elettriche
3 Comunicazioni ottiche
4 Elaborazione e trasmissione delle immagini
5 Elaborazione numerica dei segnali
6 Reti di telecomunicazioni
7 Sistemi a microonde per telecomunicazioni
8 Sistemi di commutazione
9 Sistemi di radiocomunicazione
10 Sistemi di telecomunicazione
11 Sistemi di telerilevamento
12 Telematica
13 Teoria dei fenomeni aleatori
14 Teoria dei segnali
15 Teoria dell'informazione e còdici
16 Teoria e tecnica radar
17 Teoria e tecniche del riconoscimento
18 Trasmissione numerica

1240 - Automatica
1 Analisi dei sistemi
2 Automazione industriale
3 Azionamenti ed elettronica industriale
4 Controlli automatici
5 Controllo dei processi
6 Controllo digitale
7 Elementi di automatica
8 Identificazione dei modelli e analisi dei dati
9 Metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo
10 Modellistica e controllo dei sistemi ambientali
11 Modellistica e gestione delle risorse naturali
12 Modellistica e identificazione
13 Robotica industriale
14 Sistemi adattativi
15 Sistemi di supervisione e controllo esperto
16 Strumentazione e misure per l'automazione
17 Tecnologie dei sistemi di controllo
18 Teoria dei sistemi
19 Teoria del controllo

1250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 Basi di dati
2 Calcolatori elettronici
3 Fondamenti di informatica
4 Impianti di elaborazione
5 Informatica grafica
6 Informatica industriale
7 Informatica medica
8 Informatica teorica
9 Ingegneria del software
10 Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
11 Intelligenza artificiale
12 Linguaggi e traduttori
13 Reti di calcolatori
14 Reti logiche
15 Robotica
16 Sistemi di elaborazione
17 Sistemi informativi
18 Sistemi operativi
19 Sistemi per la progettazione automatica
20 Teoria e tecniche di elaborazione della immagine

1261 - Bioingegneria elettronica
1 Automazione e organizzazione sanitaria
2 Bioelettromagnetismo
3 Bioelettronica
4 Bioimmagini
5 Bioingegneria
6 Bioingegneria dei sistemi fisiologici
7 Bioingegneria della riabilitazione e protesi
8 Elaborazione di dati e segnali biomedici
9 Elettronica biomedica
10 Informatica medica
11 Modelli di sistemi biologici
12 Robotica antropomorfa
13 Sistemi intelligenti naturali e artificiali
14 Strumentazione biomedica
15 Tecnologie biomediche

1262 - Bioingegneria meccanica
1 Bioingegneria
2 Biomacchine
3 Biomeccanica
4 Biomeccanica della riabilitazione
5 Costruzioni biomeccaniche
6 Fenomeni di trasporto biologici
7 Fluidodinamica biomedica
8 Impianti ospedalieri
9 Organi artificiali e protesi
10 Robotica biomedica
11 Sistemi di supporto alla vita
12 Strumentazione biomedica
13 Tecnologia dei biomateriali
14 Tecnologie biomediche
15 Termodinamica biomedica

1263 - Bioingegneria chimica
1 Bioingegneria
2 Biomateriali
3 Biosintesi in bioingegneria
4 Chimica fisica biomedica
5 Corrosione e degradazione dei biomateriali
6 Fenomeni di trasporto biomedici
7 Ingegneria chimica degli organi artificiali
8 Materiali macromolecolari per la bioingegneria
9 Scienza delle macromolecole per la bioingegneria
10 Termocinetica biomedica

1270 - Ingegneria economico-gestionale
1 Economia applicata all'ingegneria
2 Economia dei sistemi industriali
3 Economia e gestione dei servizi
4 Economia e gestione dell'innovazione
5 Economia ed organizzazione aziendale
6 Gestione aziendale
7 Gestione dell'informazione aziendale
8 Gestione della qualità
9 Marketing industriale
10 Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici
11 Sistemi di analisi finanziaria
12 Sistemi di controllo di gestione
13 Sistemi organizzativi
14 Sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro
15 Strategia e sistemi di pianificazione

L281 - Storia dell'arte
1 Storia dell'arte

N050 - Diritto amministrativo
1 Diritto dell'assetto territoriale
2 Diritto e legislazione urbanistica
3 Diritto minerario

N140 - Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola sup. arch. bibl.)
1 Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche
2 Istituzioni di diritto pubblico e privato
3 Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche
4 Legislazione sul lavoro e sull'infortunistica

P011 - Analisi economica
1 Econometria
2 Economia matematica applicata all'ingegneria

P012 - Economia politica
1 Economia politica
2 Istituzioni di economia
3 Microeconomia

P013 - Politica economica
1 Economia degli investimenti
2 Economia del lavoro
3 Economia dell'impresa
4 Economia delle fonti di energia
5 Economia industriale
6 Economia urbana e territoriale
7 Politica economica

P021 - Economia aziendale
1 Analisi dei costi

P022 - Economia e tecnica delle aziende industriali
1 Finanza aziendale

P041 - Statistica
1 Fondamenti di statistica
2 Statistica e calcolo delle probabilità

P042 - Statistica economica
1 Analisi di mercato
2 Statistica aziendale

Q053 - Sociologia applicata
1 Sociologia delle organizzazioni complesse
2 Sociologia industriale

91A2497

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 5 giugno 1991, n. 12.

Certificati internazionali d'importazione. Modifica dell'allegato.

Lo schema da seguire nella redazione delle richieste volte ad ottenere il rilascio dei certificati internazionali d'importazione (sistema C.I./F.V.), riportato nella precedente circolare del Ministero del commercio con l'estero, n. 40/89 del 21 novembre 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1989), deve intendersi sostituito come da allegato alla presente circolare.

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-export - Div. VI

OGGETTO: Richiesta di certificato internazionale d'importazione.

Il sottoscritto (nome e cognome) .... legale rappresentante della soc. .... con sede in ...., via/piazza ...., c.a.p. ...., tel. ...., iscritta alla camera di commercio di ...., con n. ...., avendo l'intenzione d'importare nel territorio doganale italiano le merci sottodescritte:

DESCRIZIONE DELLA MERCE (in italiano)

....

....

N. di tariffa doganale: ....
N. di articolo: .... (vedi vigente tabella Esport); quantità: ....;
valuta/valore: .... e resa merce (CIF o FOB) ....
da acquistarsi presso: denominazione e sede della ditta estera

....

Paese di origine (1) (costruttore) ....
Paese di provenienza (esportatore) ....
Utilizzatore finale (se già conosciuto): ....

Chiede il rilascio di un certificato internazionale d'importazione e si impegna:

1) ad importare in Italia le merci sopraindicate, oppure, se tale importazione non dovesse aver luogo, a non dirottare le merci stesse senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente;

2) a segnalare alla suddetta Amministrazione ogni eventuale modifica relativa all'importazione stessa;

3) ad inviare all'esportatore, se da questi richiesto o se richiesto dalle sue Autorità, il «Formulario di Verificazione» rilasciato dalla dogana di entrata della merce in Italia, ovvero altra prova equivalente dell'avvenuta importazione.

Dichiara:

1) che la merce è stata prodotta secondo specifiche tecniche civili ovvero militari;
2) che l'uso finale della merce sarà ....

Dichiara, altresì, che tutte le indicazioni contenute nella presente istanza corrispondono al vero ed è perfettamente a conoscenza che ogni falsa o incompleta dichiarazione, ovvero il mancato rispetto degli impegni assunti, lo espongono alle sanzioni previste dalla legge.

Il sottoscritto allega mod. 181 debitamente compilato (2).

Luogo e data, ...

Firma e qualifica
del legale rappresentante

....

(1) L'origine della merce dovrà essere indicata anche sull'allegato mod. 181, in corrispondenza della descrizione della stessa, unitamente al numero di articolo cui si riferisce.

(2) Qualora lo spazio disponibile nel mod. 181 risulti insufficiente per la descrizione delle merci, dovrà essere allegato un elenco, in sei copie, firmato dal legale rappresentante, indicando sul modulo stesso il numero di pagine di cui tale elenco si compone.

91A2530

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 14 maggio 1991, n. 11.

Piano di eradicazione della peste suina classica nel territorio nazionale. Criteri applicativi riguardanti il programma di controlli sanitari di campo nei confronti della malattia: art. 5 della ordinanza ministeriale 22 dicembre 1990.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori alla sanità delle province autonome

Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo delle regioni a statuto speciale ed ordinario

Al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direz. gen. prod. agricola

Alla Associazione nazionale allevatori suini

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confagricoltura

Alla Confcoltivatori

Alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani

Al Progresso veterinario

Al Servizio centrale della programmazione sanitaria

Alla segreteria del Consiglio sanitario nazionale

Al Ministero del tesoro:

Ragioneria generale I. G. A. E. - I.G.F.O.R. - I.G.B.

Al Ministero degli affari esteri - D.G.A.EC. ufficio I CEE

Italrap - Bruxelles

La Commissione della Comunità economica europea, con decisione del 16 maggio 1989 (n. 89/346/CEE), ha approvato il piano presentato dall'Italia finalizzato alla eradicazione della peste suina classica dal proprio territorio. Il nuovo piano complementare di quattro anni, che ha avuto inizio il 1° marzo 1989, e deve essere realizzato entro il 1° marzo 1992, nel nostro Paese è stato eseguito soltanto per quella parte che riguarda la prosecuzione della vaccinazione antipestosa nel 1989 e della sospensione della stessa nel 1990.

Per la realizzazione integrale del programma di eradicazione, essendo stata sospesa la vaccinazione, occorre verificarne la attuazione mediante i controlli negli allevamenti di suini da riproduzione e da ingrasso.

Pertanto questo Ministero, con ordinanza ministeriale 22 dicembre 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ha disposto che con decorrenza dal gennaio 1991, in conformità con il piano di eradicazione della peste suina classica, approvato dalla commissione CEE con propria decisione, devono essere attuati i controlli nei confronti della malattia negli allevamenti suini da riproduzione, da ingrasso e da macello, presenti sul territorio nazionale, ad eccezione di quelli della regione Sardegna.

Nel primo biennio la situazione epizootologica della peste suina classica nei suini si è mantenuta abbastanza favorevole in tutto il territorio nazionale continentale e nella Sicilia, fatta eccezione di qualche focolaio sporadico nei suini e nei cinghiali selvatici o allevati in alcune province della Toscana.

Il controllo della infezione pestosa nel nostro Paese è stato attuato facendo ricorso alla vaccinazione per oltre un ventennio con le note campagne di profilassi obbligatoria e con l'applicazione delle misure di polizia veterinaria contenute nel vigente regolamento e della normativa comunitaria che ha stabilito le misure di lotta contro detta malattia, interventi che hanno portato ad una drastica riduzione dei focolai pestosi.

Raggiunto questo primo traguardo è logico e conseguenziale mirare alla «totale eradicazione della malattia», intendendo con tale termine non solo la scomparsa di focolai attivi di infezione ma bensì anche la eliminazione di tutti i suini apparentemente sani ma portatori del virus e dei soggetti comunque sierologicamente positivi.

A tale riguardo, con direttiva del Consiglio della CEE dell'11 novembre 1980 (n. 80/1095/CEE) e successive modificazioni, sono state fissate le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale. Con decisione del Consiglio CEE in data 11 novembre 1980 (n. 80/1096/CEE) e successive modificazioni è stato, inoltre, previsto il sostegno finanziario comunitario per l'attuazione del piano di eradicazione della malattia, occorrente per contribuire alle spese sostenute dai Paesi membri per il pagamento degli indennizzi agli allevatori per l'abbattimento e la distruzione dei suini infetti, per eventuali vaccinazioni di emergenza e per la esecuzione di esami sierologici.

In relazione ai predetti provvedimenti comunitari, la Commissione CEE, con decisione del 15 maggio 1981 (n. 81/400/CEE), definì lo «status» di alcuni Paesi membri nei confronti della peste suina classica.

Dalle successive «decisioni» emanate dalla Commissione al riguardo, emerge che la Danimarca, l'Irlanda, il Regno Unito, il Lussemburgo, la Grecia e la Spagna sono Paesi «ufficialmente indenni da peste suina classica». In essi da almeno dodici mesi non si è verificata la malattia e allo stesso tempo è stato sospeso il trattamento immunizzante contro la malattia e il patrimonio suinicolo deve essere sierologicamente negativo. L'esistenza di questi requisiti zoosanitari consente di poter commercializzare i suini, le loro carni e prodotti derivati senza vincolo alcuno nell'ambito dell'intero territorio comunitario.

Il Belgio, l'Olanda e la Francia, pur avendo avuto nel corso del 1990, rispettivamente, 113, 2 e 4 focolai di malattia, estinti senza far ricorso alla vaccinazione antipestosa di emergenza o di piano ma, bensì, con l'applicazione delle misure di polizia veterinaria, hanno acquisito la predetta qualifica avvalendosi di disposizioni comunitarie. In Portogallo non sono stati registrati focolai.

Diversa, invece, la situazione esistente in Italia e nella Repubblica federale di Germania, Paesi in cui la peste suina classica ha continuato a manifestarsi. Tuttavia la RFT ha delle regioni «ufficialmente indenni» ed «indenni», mentre l'Italia ha 87 delle 95 province del territorio italiano riconosciute, con decisioni del Consiglio CEE, rispettivamente, del 14 dicembre 1988 (n. 89/20/CEE) e del 12 febbraio 1990 (n. 90/63/CEE), «indenni» da peste suina classica (mancano le province della Sardegna e quelle di Siena, Pisa, Grosseto e Livorno a causa della presenza della virosi).

Ciò premesso, per poter fare acquisire al nostro Paese la qualifica di «ufficialmente indenne» è indispensabile eseguire, nel corso del prossimo biennio, un'indagine siero-epidemiologica a livello nazionale per rilevare l'assenza di anticorpi pestosi nella popolazione suina italiana nonché attivare, altresì, progressivamenteun sistema di sorveglianza che consenta di individuare la presenza di eventuali portatori di virus pestoso.

Il meccanismo di svolgimento del piano di cui trattasi richiede interventi di differenti operatori, in modo diverso, (UU.SS.LL., regioni, Ministero, allevatori, ecc.) per cui è auspicabile che le complesse azioni vengano programmate, secondo un prefissato ed articolato scadenziario che assicuri l'adempimento delle attività stesse in tempo utile e con regolarità, per il conseguimento di una finalità che non potrà non avere positivi effetti complessivi.

Considerato che gli istituti zooprofilattici sono, come è noto, enti interregionali deve essere avvertita l'esigenza che il campionamento e l'invio dei campioni agli stessi istituti nell'arco di tempo interessato, avvenga in modo da evitare un flusso non coordinato specialmente nei casi di ripetizione degli esami. Ogni eventuale slittamento allo scadenzario programmato potrebbe produrre effetti a catena tali da pregiudicare l'obiettivo finale per cui le inosservanze comporterebbero la necessità di un puntuale accertamento delle cause ostative e conseguente rimozione.

Confidando, pertanto, nel senso di responsabilità e nella fattiva collaborazione degli uffici preposti, peraltro costantemente assicurata, questo Ministero ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni organizzative ed operative ai fini di assicurare un uniforme comportamento delle amministrazioni interessate in applicazione della normativa nazionale e comunitaria in precedenza citata:

1) Determinazione della base territoriale del campionamento.

Il Ministero della sanità, in collaborazione con le regioni e le unità sanitarie locali ed in coerenza con il piano comunitario, deve coordinare l'indagine sierologica condotta dagli istituti zooprofilattici sperimentali con l'obiettivo di evidenziare l'eventuale presenza di anticorpi pestosi nel patrimonio suinicolo nazionale.

Nell'esecuzione di questa indagine a campione rappresentativo si è ritenuto opportuno preferire la base territoriale regionale, peraltro già indicata nel piano, in quanto più estesa e più rappresentativa sotto l'aspetto della tipologia di allevamento, delle strutture zootecniche, della epidemiologia del territorio oggetto di campionamento e del traffico commerciale dei suini, delle carni e dei prodotti.

Come in precedenza indicato, il conseguimento della qualifica di «indenne» da parte di un numero di unità territoriali, rappresenta un primo importante traguardo che deve essere di stimolo per effetuare un'azione sanitaria più incisiva e rivolta al raggiungimento del livello sanitario superiore di «ufficialmente indenne».

Ora, essendo stata sospesa da oltre 12 mesi, in tutto il territorio nazionale esclusa la Sardegna, la vaccinazione antipestosa obbligatoria, si ritiene che la presenza di eventuali sieropositività residue di vaccinazione o di trasmissione di anticorpi materni si esaurirà nel corso dell'anno corrente.

2) Per un'efficace e razionale applicazione delle misure di profilassi è imprescindibile disporre dei seguenti dati:

esatta conoscenza dell'ubicazione di tutte le aziende suinicole della regione (comune, provincia, USL) nonché del nome e dell'indirizzo dei proprietari;

suddivisione degli allevamenti secondo le categorie (1) e le classi (numero capi) (2) stabilite dall'Istat (allevamenti da riproduzione, da ingrasso):

esatta rappresentazione della mappa della movimentazione commerciale degli animali a seconda della provenienza (nazionale ed estera);

individuazione dei sistemi di integrazione produttiva orizzontale (i rapporti tra aziende che effettuano lo stesso indirizzo di allevamento) e verticale (lo scambio di riproduttori a doppio flusso, fornitura di scrofette con il successivo ritiro di suinetti) degli allevamenti per esigenze zootecniche e mangimistiche e collegate all'industria agro-alimentare;

censimento dei macelli con l'indicazione della relativa potenzialità ed area di approvvigionamento (nazionale ed estera) di suini.

3) Popolazioni bersaglio del compionamento.

L'obiettivo da raggiungere in questa seconda fase del programma è quello di verificare il rispetto del divieto di vaccinazione antipestosa nelle diverse categorie zootecniche di suini e, nel contempo, di individuare ed eliminare eventuali soggetti siero-positivi o portatori sub-clinici del

---

(1) *a*) Suini di peso inferiore a 20 kg (lattonzoli).

b) Suini di peso compreso tra 20 e 50 kg (suini).

c) Suini di peso superiore a 50 kg, di cui:

C1) suini allevati per l'ingrasso;
C2) scrofe da riproduzione;
C3) verri da riproduzione.

(2) 1-2; 3-5; 6-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-499; 500 ed oltre.

virus pestoso. Occorre, quindi, effettuare un campionamento sia sulla popolazione di riproduttori sia sulla popolazione di animali da ingrasso, rispettivamente, negli allevamenti e nei macelli.

4) Data di inizio dei controlli e determinazione del campione.

La data di inizio indicata nel piano approvato dalla CEE è il 1° gennaio 1991.

4.1. Per quanto riguarda il numero di campioni di sangue da prelevare ai suini da macello immediatamente prima dell'invio alla macellazione oppure presso il macello di destinazione, è stato stabilito, nello stesso piano, che deve essere di almeno 300 campioni per ogni regione, prelevati da suini allevati nella regione stessa, con criteri tali da garantire la casualità del campione. In pratica si tratta di operare prelievi di sangue sui suini destinati alla macellazione provenienti da 300 diversi allevamenti. Motivi di opportunità consigliano di effettuare i prelievi negli animali allevati per l'ingrasso.

4.2. Saranno, inoltre, sottoposti a controlli sierologici gli allevamenti da riproduzione. Il controllo interesserà almeno 300 allevamenti scelti con il sistema della casualità nella giurisdizione di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale. In ogni allevamento saranno prelevati almeno cinque campioni da altrettanti suini di giovane età nati dopo il 1° gennaio 1990 e di età superiore ai cinque mesi.

Ciascun istituto, quindi, esaminerà almeno 1.500 campioni di sangue di suini prelevati in allevamento.

Gli istituti zooprofilattici di Padova e di Torino, poiché a differenza degli altri hanno la competenza territoriale su più regioni e province autonome, è necessario che adottino un correttivo che privilegi il campionamento delle regioni che hanno la maggiore concentrazione di suini.

In relazione a quanto specificato ai punti 4.1 e 4.2, ogni regione dovrà prelevare complessivi 1.050 campioni di sangue di cui 300 al macello e 750 negli allevamenti, da far sottoporre agli esami di laboratorio, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quattro mesi dalla notifica della nota circolare, mentre i successivi campionamenti avranno cadenza semestrale.

4.3. La procedura per la scelta degli allevamenti di suini da riproduzione da campionare, in ambito regionale, sarà attuata in base alla consistenza degli allevamenti stessi utilizzando il censimento o l'anagrafe degli allevamenti.

Il campione sarà suddiviso in aliquote (strati) corrispondenti ciascuna da una determinata classe di consistenza di allevamento di grandezza proporzionale al numero degli allevamenti presenti in quella classe.

All'interno di ciascuna classe si estrae casualmente il numero di allevamenti corrispondente a quello strato ed in ciascun allevamento viene prelevato il sangue di cinque suini estratti casualmente.

Le classi sono quelle previste dall'ISTAT: 1-2; 3-5; 6-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-499; 500 ed oltre.

Saranno escluse le prime due classi in quanto esse non hanno valore epidemiologico al fine della diffusione della infezione nella popolazione dei riproduttori globalmente intesa.

4.4. Campionamento sugli animali da ingrasso.

Per gli animali da ingrasso si può procedere in maniera analoga al campionamento degli animali da riproduzione con un campionamento a due stadi, il primo dei quali stratificato per grandezza del macello intesa come numero di capi macellati per anno ed il secondo randomizzato. Poiché può verificarsi che il numero di macelli di grosse dimensioni sia inferiore al numero di animali da campionare in queste strutture, il campionamento a carico dei macelli potrà avvenire «con reimmissione», cioè ciascun macello potrà essere estratto più volte.

Ogni siero deve essere accompagnato da una scheda redatta in triplice copia di cui una resta presso il servizio veterinario della USL, l'altra va trasmessa alla regione e la terza deve seguire il campione di siero inviato all'istituto zooprofilattico secondo le modalità che devono essere indicate dalla regione.

La scheda deve contenere le informazioni riportate nell'allegato.

Il prelievo per un totale di 8-10 ml di sangue deve essere eseguito utilizzando provette tipo Vacutainer sterili. Nel caso di animali vivi è di rigore il cambio di ago per ogni prelievo.

4.5. La Commissione delle Comunità europee, con decisione del 22 gennaio 1990 (n. 90/56/CEE) pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L39 del 13 febbraio 1990 ha stabilito che ogni Stato membro può chiedere il rimborso delle spese sostenute nel quadro della individuazione della peste suina classica, per designare aziende o regioni ufficialmente indenni da peste suina o per altre azioni. In questi casi il contributo comunitario, al massimo, ammonta ad 1 ECU per campione esaminato dal laboratorio.

Poiché questo Ministero intende usufruire del beneficio, è necessario che gli enti interessati tengano a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dalla realizzazione del programma, i documenti che comprovino l'esecuzione degli esami e che ne consentano il controllo da parte dell'Esecutivo comunatario.

È opportuno, quindi, che le USL, le regioni e gli istituti zooprofilattici istituiscano, rispettivamente, appositi registri in cui vengano riportati gli esami sierologici, le ricerche del virus pestoso e la diagnosi della malattia in relazione al piano di cui trattasi oppure le UU.SS.LL. e gli istituti zooprofilattici invieranno alle regioni un quadro riassuntivo mensile contenente le indicazioni sull'attività svolta.

Al fine di presentare alla Commissione CEE la domanda di pagamento delle spese sostenute durante il 1991, i dati degli esami sopraspecificati devono essere inviati al Ministero dalle regioni anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo.

4.6. I sieri opportunamente identificati dovranno essere consegnati quanto prima possibile alla locale sezione dell'istituto zooprofilattico che li farà recapitare alla sede centrale del proprio istituto. L'esito dell'analisi dovrà essere comunicato per iscritto anche al Servizio veterinario regionale, che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 833/78, provvederà ad informare questo dicastero, segnalando anche casi di omissioni, irregolarità, inefficienze o disfunzioni.

4.7. I prelevamenti dei campioni di sangue devono essere eseguiti dai veterinari dipendenti dalle UU.SS.LL.

4.8. I sieri possono essere saggiati da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali con il metodo ELYSA, come primo esame; in caso di positività il test deve essere confermato con le metodiche previste dal decreto ministeriale 14 settembre 1981. I sieri, comunque, devono essere esaminati con carattere di priorità da parte dei predetti istituti.

5) Risultati di sieropositività e conseguenti provvedimenti.

Si ricorda che il metodo di campionamento indicato è altamente probativo per l'individuazione di suini sieropositivi (95% di probabilità di identificare una percentuale di animali vaccinati uguale o superiore all'1%).

Gli esiti positivi sierologici devono essere comunicati tempestivamente e simultaneamente, dagli istituti zooprofilattici alla USL competente, che oltre ad adottare subito le misure sanitarie del caso, provvederà ad identificare l'azienda di provenienza dei sieri suini e, se possibile, i capi stessi, nonché alla regione e al Ministero che, d'intesa, devono valutare l'opportunità di un nuovo campionamento, i tempi, le eventuali altre misure sanitarie da applicare agli allevamenti interessati siano essi da riproduzione o ingrasso. Nell'allevamento sospetto dovranno essere ripetuti campionamenti più estesi e i suini sui quali sono effettuati i prelievi devono essere identificabili.

Gli animali sieropositivi devono essere abbattuti e, dopo l'esame necroscopico e il prelevamento di campioni di organi necessari per tutti gli esami che devono tendere a chiarire la causa della positività, distrutti.

Nel caso in cui durante l'indagine epizoologica l'autorità sanitaria competente venga a conoscenza che il proprietario o detentore, a qualunque titolo, di suini abbia contravvenuto al divieto di vaccinazione contro la peste suina classica, imposto dall'art. 17 del decreto ministeriale 14 settembre 1981 e successive modifiche richiamato da ultimo nella ordinanza ministeriale 22 dicembre 1990, è tenuta ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, ferma restando l'applicazione delle misure di polizia veterinaria.

Secondo le risposte fornite dalla Commissione CEE ad appositi quesiti vertenti sulla possibilità di impiego del metodo ELYSA e sui provvedimenti da adottare in caso di positività, si precisa quanto segue:

il metodo diagnostico ELYSA può essere utilizzato come sistema di primo «screening»; le positività, per avere valore ufficiale, dovranno essere confermate con la prova di sieroneutralizzazione;

in caso di riscontro di positività occorrerà svolgere un'accurata indagine nell'allevamento di origine per verificare se gli animali erano stati vaccinati nell'ambito di un piano di profilassi indiretta autorizzato. In questo caso gli animali possono essere commercializzati secondo le condizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria (direttiva n. 64/432/CEE recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni). Tuttavia il riscontro di siero-positività in riproduttori adulti plurivaccinati dovrà essere valutato considerando la possibilità della persistenza di titoli anticorpali residui.

Qualora la reazione positiva sia riscontrata in un suino non vaccinato si applicheranno le disposizioni previste dalla direttiva n. 80/217/CEE (recepita con decreto ministeriale del 14 settembre 1981) e successive modificazioni.

Le carni ottenute da suini sieropositivi perché vaccinati nell'ambito di un piano di profilassi indiretta autorizzato, possono essere commercializzate secondo quanto previsto dalla direttiva n. 72/461/CEE (recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728) e successive modificazioni.

Invece per le carni ottenute da suini sieropositivi e non vaccinati secondo un programma autorizzato valgono le disposizoni della già citata direttiva n. 80/217/CEE.

Le SS.LL. sono pregate di voler comunicare le istruzioni contenute nella presente circolare alle unità sanitarie locali al fine di avere un univoco comportamento nell'attuazione del programma di controllo, i cui esiti devono essere comunicati alla Comissione CEE.

A tale riguardo si rappresenta la necessità che da parte dei Servizi veterinari regionali degli assessorati competenti venga preordinata e svolta nello specifico settore una incisiva azione di indirizzo e di coordinamento ai fini della riuscita del piano di controllo.

Si raccomanda, inoltre, che i servizi veterinari regionali e locali diano la massima divulgazione alla presente circolare presso gli enti, gli operatori economici, le associazioni e le organizzazioni a vocazione agricola generale per la capillare diffusione ed illustrazione presso i propri associati sottolineando la necessità ed obbligatorietà di realizzare il piano di eradicazione della malattia e di mantenere il territorio nazionale ufficialmente indenne da peste suina classica.

Il raggiungimento di tale traguardo coincide con l'inizio del Mercato Unico fondato sulla completa liberalizzazione degli scambi intracomunitari di animali vivi, carni e prodotti a base di carne anche delle specie suina. Perciò non si può non ricordare che se il nostro Paese non riuscirà ad adeguarsi alle direttive CEE, il territorio nazionale non potrà essere dichiarato «ufficialmente indenne»; l'Italia, allora, non potrà più esportare in altri Paesi della Comunità (e nei Paesi terzi), i quali, forti della qualifica di indennità da peste suina classica, si sentirebbero autorizzati a rifiutare i nostri prodotti, con pesanti conseguenze per la suinicoltura italiana e la sua industria di trasformazione, che, con le esportazioni, in prevalenza, di carni suine preparate e stagionate ha permesso un attivo di 350 miliardi di lire alla bilancia commerciale italiana (fonte ISTAT 1989).

Si confida nella collaborazione degli allevatori del settore suinicolo per la riuscita del monitoraggio e si resta in attesa di ricevere da parte delle SS.LL. cortese assicurazione circa gli adempimenti richiesti.

Il Ministro: DE LORENZO

SUINI DA ALLEVAMENTO

PIANO ERADICAZIONE PESTE SUINA CLASSICA

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRELIEVI DI CAMPIONI DI SANGUE IN ALLEVAMENTO, REDATTA IN TRIPLICE COPIA DALLE UU.SS.LL.

Regione.. provincia ....

U.S.L. n. ....

Proprietario allevamento ....

Nome azienda e codice di identificazione ....

Comune di ....

Via e/o località .... tel. ....

Azienda da riproduzione ☐ azienda da ingrasso ☐

Numero animali presenti.. (precisare se nati ed allevati in azienda oppure di provenienza nazionale od estera)

Data ultima vaccinazione..

Data ultima vaccinazione dei riproduttori...

Veterinario prelevatore: dott. ....

Data prelievo ....

N.	Categoria	Età	Mai vaccinati	N. di contrassegno	Esito esami	Data	Numero diagnosi dell'I.Z.S.

Metodica di laboratorio applicata..

Data, ...

Timbro U.S.L.

Firma del veterinario

....

Sottoscrizione da parte dell'allevatore e dell'Istituto Zooprofilattico.

P.S.: La presente scheda costituisce documento giustificativo per il rimborso da parte della CEE e deve essere conservata agli atti di ufficio.

SUINI DA INGRASSO
(in colore rosso)

PIANO ERADICAZIONE PESTE SUINA CLASSICA

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRELIEVI DI CAMPIONI DI SANGUE AL MACELLO, REDATTA IN TRIPLICE COPIA DALLE UU.SS.LL.

Regione.. provincia ....
U.S.L. n. ....

Macello..
Comune di ....
Via e/o località .... tel. ....
Azienda di origine e proprietario..
....
....
....
....

Veterinario prelevatore: dott...
Data prelievo ....

N.	Numero di contrassegno	Destinazione delle carni	Esito esami	Data	Numero diagnosi dell'I.Z.S.

Metodica di laboratorio utilizzata..

Data, ...

Timbro U.S.L.

Firma del veterinario prelevatore

....

Sottoscrizione da parte del macellatore e dell'Istituto zooprofilattico.

P.S.: La presente scheda costituisce documento giustificativo per il rimborso da parte della CEE e deve essere conservata agli atti di ufficio.

91A2508

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 29 maggio 1991, n. 344665.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94: Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

La legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 27, commi 1 e 2 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1990), stabilisce che le transazioni. (od operazioni) bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'art. 2 della stessa legge, devono essere notificate al Ministero del tesoro, che ne autorizza lo svolgimento entro trenta giorni dalla notifica.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 1991), relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 185/1990, prevede all'art. 11, comma 2, che gli istituti e le aziende di credito chiedono l'autorizzazione al Ministro del tesoro, *secondo modalità stabilite dallo stesso*, inoltrando i dati specificati nei commi 1 e 2.

In attuazione della previsione contenuta nel citato art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94/1991, di seguito si impartiscono disposizioni e si forniscono chiarimenti.

1. Le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 185/1990, che nella legge e qui di seguito sono denominate notifiche, devono essere prodotte dagli istituti e dalle aziende di credito in carta bollata o con apposizione di marche, in modo da assolvere l'imposta di bollo per l'importo vigente al momento della presentazione della notifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato *A*, art. 6, e successive modificazioni.

Le semplici segnalazioni, contenenti elementi informativi analoghi a quelli previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94/1991, sono invece prodotte in carta semplice, nei casi di seguito specificati, ai fini della redazione della relazione al Parlamento di cui al combinato disposto degli articoli 27, comma 3, e 5 della legge n. 185/1990.

Sia le notifiche sia le segnalazioni devono essere trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma.

2. Si forniscono i seguenti criteri distintivi tra le transazioni bancarie soggette a notifica e quelle oggetto di semplice segnalazione ovvero del tutto escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 27 della legge n. 185/1990:

a) *Transazioni bancarie riguardanti esportazione, importazione e transito di merci non soggetti a licenza e/o autorizzazione* - Non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto e pertanto non sono soggette ad alcuna comunicazione al Ministero del tesoro. Resta rimessa alla eventuale autonoma valutazione degli istituti e delle aziende di credito la segnalazione cautelativa delle transazioni bancarie relative a forniture non soggette a licenza e/o autorizzazione ma che si possano comunque ritenere finalizzate ad uso bellico.

b) *Fidejussioni* - Sono soggette a sola segnalazione. Per transazioni bancarie, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 185/1990, devono intendersi le operazioni di esclusiva competenza bancaria, eccettuate quindi le garanzie di tipo fidejussorio rilasciabili anche dalle società di assicurazione.

c) *Finanziamenti* - Sono assoggettati a notifica i finanziamenti legati ad operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento.

d) *Notifiche di apertura di credito ed invio di documenti all'incasso* - Tali servizi bancari non sono soggetti né a notifica né a segnalazione.

e) *Operazioni accessorie* - Sono soggette a notifica. Le notifiche devono contenere tutti gli elementi informativi concernenti l'operazione commerciale sottostante, indicati nell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94/1991.

Esulano dall'ambito di applicazione della normativa in oggetto le prestazioni accessorie del tipo dei compensi di mediazione, le quali, essendo subordinate alla sola conclusione del contratto principale e potendo quindi risultare dovute anche in caso di mancata esecuzione dello stesso, debbano nei concreti casi di specie essere corrisposte in carenza di una effettiva esportazione o importazione.

f) *Operazioni a termine e a pronti, opzioni sui cambi* - Non sono soggette a notifica. Restano ovviamente sottoposti a notifica i trasferimenti valutari da e verso l'estero che eventualmente conseguano a tali operazioni a regolamento di contratti rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 185/1990.

g) *Operazioni in «pool»* - La notifica deve essere effettuata dalla banca capofila indicando le banche partecipanti e le relative quote.

h) *Pagamenti anticipati* - Sono soggetti alla sola segnalazione.

Restano ovviamente soggette a notifica le eventuali successive transazioni bancarie, direttamente legate all'espletamento della fornitura e pertanto subordinate al rilascio di licenza e/o autorizzazione per esportazione, importazione o transito di materiali di armamento.

i) *Pluralità di transazioni bancarie relative ad una singola operazione commerciale* - Le transazioni devono essere tutte notificate, preferibilmente mediante l'istanza presentata in occasione del primo intervento bancario. I successivi interventi, in caso di più transazioni bancarie cumulativamente autorizzate, devono essere successivamente segnalati a mano a mano che vengano posti in essere.

l) *Attuazione di accordi intergovernativi di cui sia parte la Repubblica italiana* - Le transazioni bancarie derivanti da operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento direttamente collegate all'attuazione di accordi della specie suddetta non sono assoggettate a notifica ma devono essere segnalate.

m) *Aperture di credito documentale import ed export rispettivamente emesse e confermate prima dell'entrata in vigore della legge n. 185/1990* - Gli utilizzi relativi devono formare oggetto di sola segnalazione.

Il Ministro: CARLI

91A2507

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 107

Corso dei cambi del 4 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1298,850	1298,850	1299,300	1298,850	1298,850	1298,850	1299,750	1298,850	1298,850	1298,850
E.C.U.	1523,550	1523,550	1524 —	1523,550	1523,550	1523,550	1523,600	1523,550	1523,550	1523,550
Marco tedesco	740,470	740,470	741 —	740,470	740,470	740,470	740,500	740,470	740,470	740,470
Franco francese	218,720	218,720	219,100	218,720	218,720	218,720	218,730	218,720	218,720	218,720
Lira sterlina	2195,300	2195,300	2200 —	2195,300	2195,300	2195,300	2195,800	2195,300	2195,300	2195,300
Fiorino olandese	657,480	657,480	658 —	657,480	657,480	657,480	657,450	657,480	657,480	657,480
Franco belga	36,014	36,014	36,030	36,014	36,014	36,014	36,015	36,014	36,014	36,020
Peseta spagnola	11,984	11,984	12,010	11,984	11,984	11,984	11,984	11,984	11,984	11,980
Corona danese	192,790	192,790	193 —	192,790	192,790	192,790	192,820	192,790	192,790	192,790
Lira irlandese	1982 —	1982 —	1983 —	1982 —	1982 —	1982 —	1982 —	1982 —	1982 —	—
Dracma greca	6,756	6,756	6,77	6,756	6,756	6,756	6,755	6,756	6,756	—
Escudo portoghese	8,517	8,517	8,520	8,517	8,517	8,517	8,517	8,517	8,517	8,510
Dollaro canadese	1134,650	1134,650	1134 —	1134,650	1134,650	1134,650	1134,800	1134,650	1134,650	1134,650
Yen giapponese	9,355	9,355	9,300	9,355	9,355	9,355	9,353	9,355	9,355	9,350
Franco svizzero	867,950	867,950	868 —	867,950	867,950	867,950	868 —	867,950	867,950	867,950
Scellino austriaco	105,255	105,255	105,300	105,255	105,255	105,255	105,288	105,255	105,255	105,250
Corona norvegese	190,160	190,160	190,250	190,160	190,160	190,160	190,180	190,160	190,160	190,160
Corona svedese	206,650	206,650	206,750	206,650	206,650	206,650	206,640	206,650	206,650	206,630
Marco finlandese	313,400	313,400	314 —	313,400	313,400	313,400	313,850	313,400	313,400	—
Dollaro australiano	982,100	982,100	986 —	982,100	982,100	982,100	982,400	982,100	982,100	982,100

Media dei titoli del 4 giugno 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,700
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	105,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,050
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	98,150
» » » 18- 3-1987/94	86,250
» » » 21- 4-1987/94	86,375
Certificati del Tesoro C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/96	100,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,900
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,870
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,725
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,725
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,700
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,825
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,900
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,800
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,850
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,270
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,600
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,875
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,400
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	105,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,900
» » » 13,50% 1- 1-1990/94 II	102,750
» » » TR 2,5% 1983/93	99,350
» » » Ind. 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,575
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,675
» » » » 1- 1-1985/92	100,525
» » » » 1- 2-1985/92	100,600
» » » » 18- 4-1986/92	101,250
» » » » 19- 5-1986/92	101,375
» » » » 20- 7-1987/92	100,400
» » » » 19- 8-1987/92	100,450
» » » » 1-11-1987/92	100,525
» » » » 1-12-1987/92	100,500
» » » » 1- 1-1988/93	100,150

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,300
» » » »	1- 5-1988/93	100,775
» » » »	1- 6-1988/93	101,475
» » » »	18- 6-1986/93	100,500
» » » »	1- 7-1988/93	100,650
» » » »	17- 7-1986/93	100,050
» » » »	1- 8-1988/93	100,475
» » » »	19- 8-1986/93	99,775
» » » »	1- 9-1988/93	100,375
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	100,500
» » » »	20-10-1986/93	99,675
» » » »	1-11-1988/93	100,700
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100,350
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,175
» » » »	15- 3-1989/94	100,225
» » » »	1- 4-1989/94	100,450
» » » »	1- 9-1989/94	99,975
» » » »	1-10-1987/94	99,500
» » » »	1-11-1989/94	100,150
» » » »	1- 1-1990/95	99,975
» » » »	1- 2-1985/95	100,700
» » » »	1- 3-1985/95	100,025
» » » »	1- 3-1990/95	99,800
» » » »	1- 4-1985/95	100,125
» » » »	1- 5-1985/95	100,250
» » » »	1- 5-1990/95	100,250
» » » »	1- 6-1985/95	100,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,950
» » » »	1- 7-1990/95	99,850
» » » »	1- 8-1985/95	99,130
» » » »	1- 9-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1990/95	99,775
» » » »	1-10-1985/95	99,250
» » » »	1-10-1990/95	99,925
» » » »	1-11-1985/95	99,825
» » » »	1-11-1990/95	99,950
» » » »	1-12-1985/95	100 —
» » » »	1- 1-1986/96	100,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,025
» » » »	1- 2-1986/96	100,275
» » » »	1- 3-1986/96	100,300
» » » »	1- 4-1986/96	100,500
» » » »	1- 5-1986/96	100,550
» » » »	1- 6-1986/96	100,400
» » » »	1- 7-1986/96	99,925
» » » »	1- 8-1986/96	99,200
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	98,800
» » » »	1-11-1986/96	98,975
» » » »	1-12-1986/96	99,325
» » » »	1- 1-1987/97	99,275
» » » »	1- 2-1987/97	99,500
» » » »	18- 2-1987/97	99,500
» » » »	1- 3-1987/97	100 —
» » » »	1- 4-1987/97	99,975
» » » »	1- 5-1987/97	100,100
» » » »	1- 6-1987/97	100,275
» » » »	1- 7-1987/97	99,350
» » » »	1- 8-1987/97	99,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,925
» » »	11,50%	21-12-1991	99,925
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,350
» » »	9,25%	1- 2-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,800
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,750
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,325
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,325
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,275
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,600
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,450
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,500
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,675
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,200
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,450
» » »	12,50%	1-10-1992	100,525
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,800
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,425
» » »	12,50%	1-10-1993	100,425
» » »	12,50%	1-11-1993	100,450
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,550
» » »	12,50%	17-11-1993	100,525
» » »	12,50%	1-12-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,500
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,675
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,425
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,200
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,250

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,675
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,400
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,475
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,750
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,925
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,425
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,150
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,175
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,875
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,675
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,625
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,825
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,145
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M04061

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 aprile 1991 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «A.S.P.I. - Cooperativa agricola silvo-pastorale ed ittica a responsabilità limitata», con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Caridi in data 14 aprile 1981, rep. 14103-3324, reg. soc. 2473, tribunale di Voghera;

società cooperativa agricola « Reduci coltivatori» a r.l., con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 29 settembre 1978, rep. 113515, reg. soc. 1364, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «In campis vita» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 28 febbraio 1968, rep. 123248, reg. soc. 690/68, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Olivicola - Valle Oliva» a r.l., con sede in Lanuvio (Roma), costituita per rogito Valente in data 31 luglio 1985, rep. 15822, reg. soc. 5246, tribunale di Velletri;

società cooperativa agricola «Cooperativa coniglicoltori reatina - Co.Co.Rc.» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito Divita in data 21 maggio 1976, rep 1013, reg soc 1144, tribunale di Rieti;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola zootecnica SS. Cosma e Damiano» a r.l., con sede in Ascrea (Rieti), costituita per rogito Rando in data 20 settembre 1981, rep. 3755, reg. soc. 1667, tribunale di Rieti;

società cooperativa agricola «Agricola Configni - S.r.l.», con sede in Configni (Rieti), costituita per rogito Marchetti in data 18 giugno 1978, rep. 10494, reg. soc. 1299, tribunale di Rieti;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Co.Al.Ci.» - S.r.l., con sede in Ripi (Frosinone), costituita per rogito Stirpe in data 23 dicembre 1985, rep. 85, reg. soc. 4679, tribunale di Frosinone;

società cooperativa agricola «Produttori latte S. Onorato» a r.l., con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 31 maggio 1978, rep. 26218, reg. soc. 5603, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «La Querce a r.l.», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Bartolomeo Gino in data 15 maggio 1984, rep. 19680, reg. soc. 9194, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Selva Vetere» a r.l., con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Macchiarelli in data 25 novembre 1982, rep. 1143, reg. soc. 8051, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Sant'Agostino» a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Orsini in data 24 settembre 1969, rep. 11614, reg. soc. 2455, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Miglioramento agricolo Santo Isidoro» a r.l., con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Millozza in data 26 marzo 1959, rep. 8559, reg. soc. 965, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Agricoop Pontina» a r.l., con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 29 aprile 1981, rep. 60212, reg. soc. 7081, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «La Popolare a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 26 aprile 1975, rep. 15984, reg. soc. 4372, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Consorzio agricolo per lo sviluppo dell'Amiata - Con.A.S.A.» a r.l., con sede in Arcidosso (Grosseto), costituita per rogito Bonelli in data 17 aprile 1980, rep. 851, reg. soc. 3230, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola «Cooperativa di sviluppo agricolo di Montegiovi (Co.S.A.M.) - Società cooperativa a r.l.» , con sede in Casteldelpiano (Grosseto), costituita per rogito Bonelli in data 28 ottobre 1983, rep. 8489, reg. soc. 4539, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola «Agricola forestale - La Sorgente a r.l.», con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 14 giugno 1985, rep. 110687, reg. soc. 4688, tribunale di Massa;

società cooperativa agricola «Utenti macchine agricole Valserchio» a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito Landini in data 29 febbraio 1964, rep. 67939, reg. soc. 3005, tribunale di Pisa;

società cooperativa agricola «Unione lavoratori della terra» a r.l., con sede in San Lorenzo Nuovo (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 2 aprile 1950, rep. 2716, reg. soc. 1000, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «La Proletaria a r.l.», con sede in Capodrise (Caserta), costituita per rogito Caporaso in data 9 dicembre 1949, rep. 9520, reg. soc. 36, tribunale di S. Maria Capua Vetere.

91A2485

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri «Al merito del lavoro» per l'anno 1991

Con decreti del Presidente della Repubblica 28 maggio 1991 per le alte benemerenze acquisite nell'attività economica a fianco di ciascuno indicata, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco «Al merito del lavoro» ai signori:

Borini Marco, industria edilizia - Piemonte;

Capaldo Pellegrino, credito - Lazio;

Colombo Umberto, energia - Lazio;

Corneliani Carlo Alberto, abbigliamento - Lombardia;

Fracasso Oreste, industria meccanica - Veneto;

Gazzoni Frascara Giuseppe, industria alimentare - Emilia-Romagna;

Grati Giorgio, abbigliamento - Marche;

Lavazza Emilio, industria alimentare - Piemonte;

Martelli Emilio Angelo, industria elettronica - Piemonte;

Matarrese Michele, industria edilizia - Puglia;

Necci Lorenzo Antonio, servizi - Lazio;

Orsi Giorgio, industria impiantistica - Lombardia;

Pagliani Paolo, industria chimica - Lombardia;

Parlato Spadafora Alfonso, industria alberghiera - Sicilia;

Perini Fabio, industria meccanica - Toscana;

Pisa Riccardo, industria edilizia - Lombardia;

Punzo Giovanni, commercio - Campania;

Romanengo Emanuele, industria edilizia - Liguria;

Rossignolo Giovanni Mario, industria meccanica - Friuli-Venezia Giulia;

Sella Maurizio, credito - Piemonte;

Sideri Icilio, industria meccanica - Abruzzo;

Finato Martinati Guido, agricoltura - Veneto;

Fornari Luigi, agricoltura - Emilia-Romagna;

Lungarotti Giorgio, agricoltura - Umbria;

Girolami Paul, industria farmaceutica, cittadino britannico - Friuli-Venezia Giulia.

91A2510

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 4 febbraio 1974), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della D.O.C. «Colli Berici»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Colli Berici» è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — La denominazione «Colli Berici» da indicarsi in etichetta, e riservata ai seguenti tipi di vini:

Garganega;
Tocai Bianco;
Sauvignon;
Pinot Bianco;
Merlot;
Tocai Rosso;
Cabernet;
Chardonnay,

e riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione dei vini «Colli Berici»:

Garganega, possono concorrere le uve del vitigno Trebbiano di Soave (Trebbiano nostrano) presente nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti;

Tocai Bianco, possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti;

Sauvignon, possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti;

Pinot Bianco, possono concorrere le uve del vitigno Pinot Grigio, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti;

Tocai Rosso, possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti;

Cabernet, possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve di vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon;

Chardonnay, possono concorrere le uve del vitigno Pinot Bianco, presenti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.

La denominazione di origine controllata «Colli Berici» può essere utilizzata per definire il vino spumante ottenuto dall'uvaggio di cui appresso derivante dalle uve prodotte in vigneti iscritti agli albi per i relativi vini:

«Garganega», in misura non inferiore al 50%;

«Pinot Bianco», «Pinot Grigio», «Chardonnay», «Sauvignon» congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%.

La spumantizzazione deve avvenire mediante fermentazione naturale nel rispetto della normativa sulla preparazione dei vini spumanti e dentro il territorio della regione Veneto.

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Berici» devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio dei seguenti comuni:

Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, S. Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo ed in parte nel territorio dei comuni di: Asigliano, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano, Vicenza.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare per i vini:

Tocai Bianco, Sauvignon, Pinot Bianco, Tocai Rosso e Cabernet i 120 q.li; Merlot i 130 q.li; Garganega i 140 q.li; Chardonnay i 140 q.li.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 70% per i vini Garganega, Tocai Bianco, Merlot, Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay, Tocai Rosso e Cabernet.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Il limite di cui sopra potrà essere rettificato da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base all'art. 11 del regolamento comunitario n. 338 del consiglio del 5 febbraio 1979.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini: Tocai Bianco, Sauvignon, Merlot, Pinot Bianco, Tocai Rosso, Cabernet e Chardonnay un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 10,5 gradi; al vino Garganega un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 10 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6. — I vini a denominazione di origine «Colli Berici» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Garganega:
colore: giallo paglierino dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo, giusta acidità, armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Tocai Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicatamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, fresco, di corpo;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, profumo caratteristico della varietà;
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot Bianco:
colore: bianco paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso caratteristico della varietà;
sapore: armonico, pieno, vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato caratteristico, fine gradevole;
sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai Rosso:
colore: rosso rubino, non molto intenso;
odore: vinoso, intenso, caratteristico della varietà;
sapore: gradevole, un pò amarognolo, armonico giustamente tannico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:
colore: rosso rubino carico tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico della varietà;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Colli Berici» Spumante:
colore: paglierino, più o meno chiaro, brillante, con spuma persistente;
odore: gradevole e fruttato;
sapore: secco, fresco, fine ed armonico;
Titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5,5%;
estratto secco minimo: 14%;
zuccheri residui massimo: 15 gr..

Le uve destinate alla produzione dei «Colli Berici» spumante possono partire da un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 9,5 gradi.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Il vino «Colli Berici» Cabernet, derivante da uve aventi un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 11,5°, se invecchiato per almeno tre anni a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare la qualificazione aggiuntiva «riserva».

Art. 8. — È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui vini così qualificati sono ottenuti.

Art. 9. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Berici» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

91A2511

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto italiano dei Castelli, in Roma, e autorizzazione allo stesso ad accettare una eredità.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1991, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 113, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'Istituto italiano dei Castelli, con sede in Roma.

Con medesimo decreto l'Istituto in parola è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Luigi Cavalli, con testamento olografo del 12 dicembre 1981 e successivi codicilli, pubblicato il 14 ottobre 1983 a rogito notaio Riccardo Tedeschini, rep. n. 64700/6342.

91A2512

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200